SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 dicembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1996.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1995.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221 - Fax (06) 85082520.

Si comunica, inoltre, che l'invio verrà interrotto il 31 dicembre, a coloro che non saranno in regola con il versamento.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1995, n. **529.**

Istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire il funzionamento degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione nelle province di recente istituzione, anche al fine di attuare un più stretto collegamento fra amministrazioni ed istituzioni scolastiche nei rispettivi ambiti territoriali, nonché di migliorare la qualità del servizio al cittadino;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni attribuite agli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione dalla vigente normativa, nelle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbano-Cusio-Ossola e Vibo Valentia, sono istituiti provveditorati agli studi, ad ognuno dei quali è preposto un dirigente amministrativo ed assegnato personale dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, nell'ambito delle disponibilità di organico esistenti.

2. Il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 del medesimo articolo tengono conto, ai fini della determinazione delle dotazioni organiche, della istituzione degli uffici di cui al presente decreto.

Art. 2.

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 1.282 milioni per l'anno 1995 e in lire 3.845 milioni a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione per lire 180 milioni per l'anno finanziario 1995 e lire 3.845 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia per lire 711 milioni per l'anno 1995 e l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 391 milioni per il medesimo anno 1995.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

LOMBARDI, *Ministro della pubblica istruzione*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

95G0573

DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1995, n. **530.**

Disposizioni urgenti per il decentramento e la semplificazione delle procedure di esercizio dei poteri in materia di tutela ambientale e paesaggistica per la esecuzione di opere pubbliche e private.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il decentramento e la semplificazione delle procedure di esercizio dei poteri in materia di tutela ambientale e paesaggistica per la esecuzione di opere pubbliche e private;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Ai fini del decentramento e di un più efficace esercizio dei poteri statali in materia di tutela ambientale e paesaggistica, si applicano le seguenti disposizioni:

a) sono emanati dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, gli atti di cui all'articolo 82, comma secondo, lettera *a)*, e comma quarto, limitatamente a beni qualificabili come bellezze naturali non inclusi negli elenchi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

b) salvo quanto previsto dalle lettere *a)* e *c)*, sono di competenza dell'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, gli atti di cui all'articolo 82, commi quarto, nono e decimo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

c) è attribuito alle soprintendenze territorialmente competenti l'esercizio dei poteri di autorizzazione in via surrogatoria e di annullamento delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, previsti dall'articolo 82, comma nono, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, limitatamente agli interventi interessanti il territorio di un unico comune.

2. Le istanze e le comunicazioni relative ai procedimenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 vanno presentate alle soprintendenze territorialmente competenti.

3. Il termine per l'esercizio del potere di annullamento, previsto dall'articolo 82, comma nono, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si intende rispettato purché il relativo provvedimento sia emanato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione regionale.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

PAOLUCCI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli:* DINI

95G0574

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 1995, n. **531.**

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile e gli uffici delle relative istruttorie e adozioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 1990, n. 112;

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerati i risultati dell'indagine ricognitiva effettuata presso gli uffici del Dipartimento della protezione civile in relazione alla attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi del Dipartimento della protezione civile sia che conseguano obbligatoriamente a iniziative di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che

contengono, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa.

3. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle allegate tabelle, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento della protezione civile abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del Dipartimento della protezione civile, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal Dipartimento, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata dalla prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro trenta giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente regolamento, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo del Dipartimento della protezione civile e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può esser fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 5.

Partecipazione al procedimento

1. Ai sensi dell'art. 10, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso il Servizio per le relazioni con il pubblico del Dipartimento della protezione civile sono rese note, mediante affissione nell'apposito albo, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

2. Ai sensi dell'art. 10, lettera *b)*, della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prender parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

Art. 6.

Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di amministrazioni diverse da quella del Dipartimento della protezione civile, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'Amministrazione abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

6. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto e del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'Amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini del silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 7.

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non può comunque essere superiore ad altri quarantacinque giorni.

2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tal caso, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il medesimo termine annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; procede altresì, ove occorra, ad apportare le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fino a quando non si sarà provveduto, in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvederà di volta in volta ad individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.

Art. 8.

Parere facoltativo del Consiglio di Stato

1. Quando, fuori dei casi di parere obbligatorio, si ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa tale determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, comma 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Art. 9.

Unità organizzativa responsabile del procedimento

1. Ai fini dell'individuazione del responsabile del procedimento e di ogni altro adempimento procedimentale, le unità organizzative del Dipartimento della protezione civile, in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 112, sono le seguenti:

a) uffici;

b) servizi;

c) centri.

2. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi delle predette unità organizzative sono indicati nelle tabelle allegate al presente regolamento.

Art. 10.

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione della legge 4 agosto 1968, n. 15.

Art. 11.

Integrazioni e modificazioni del presente regolamento

1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

2. Qualora necessario, e comunque entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 12.

Pubblicità aggiuntiva

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, può essere, in tutto o in parte, reso pubblico mediante idonei mezzi di comunicazione, nel rispetto della normativa vigente. Le stesse forme e modalità potranno essere utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. Il Servizio per le relazioni con il pubblico del Dipartimento tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 agosto 1995

Il Presidente: DINI

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1995
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 104

ALLEGATO

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Procedimenti	Unità organizzativa responsabile	Normativa di riferimento	Termine
UFFICIO OPERE PUBBLICHE DI EMERGENZA			
Parere istruttorio per finanziamento di interventi in caso di calamità metereologiche	Servizio calamità metereologiche	L. 225/1992 Normativa di emergenza	90 gg
Parere istruttorio per finanziamento di interventi in caso di emergenze sismiche	Servizio terremoti e bradisismi	L. 225/1992 Normativa di emergenza	90 gg
Parere istruttorio per finanziamento di interventi in caso di emergenze idriche (realizzati direttamente da altre amministrazioni)	Servizio emergenze idriche e delle acque	L. 225/1992 Normativa di emergenza	90 gg
Parere istruttorio per finanziamento di interventi in caso di emergenze idriche (effettuati direttamente dal Dipartimento)	Servizio emergenze idriche e delle acque	L. 225/1992 Normativa di emergenza	90 gg
Parere istruttorio per finanziamento di interventi in caso di emergenze idrogeologiche	Servizio dissesti idrogeologici	L. 225/1992 L. 120/1987 Reg. n. 350/1895 Normativa di emergenza	90 gg
Predisposizione dei decreti di pagamento per le Commissioni di collaudo	Ogni servizio dell'ufficio secondo le competenze	L. e R.C.G.S.	30 gg

Procedimenti	Unità organizzativa responsabile	Normativa di riferimento	Termine
	UFFICIO EMERGENZE		
Richiesta trasporto aereo ad ente non convenzionato	Centro operativo aereo unificato (C.O.A.U.)	L. 225/1992	ore 2,30
Richiesta trasporto aereo ad ente della Difesa	Centro operativo aereo unificato (C.O.A.U.)	L. 225/1992	ore 1,30
Ordine di trasporto a ditta convenzionata	Centro operativo aereo unificato (C.O.A.U.)	L. 225/1992	ore 1,30
Richiesta intervento aereo A.I.B. ad ente della Difesa	Centro operativo aereo unificato (C.O.A.U.)	L. 225/1992	ore 0,30
Intervento per prevenire o eliminare l'inquinamento o l'imminente pericolo di inquinamento del mare, anche accidentale, da idrocarburi o altre sostanze nocive provenienti da qualsiasi fonte (1)	Autorità marittima competente per giurisdizione	L. 979/1982 (art. 11 - 1° comma, art. 12 - 2° comma)	Ordine di intervento immediato dalla segnalazione dell'emergenza
Intervento per prevenire o eliminare l'inquinamento o il pericolo di inquinamento con grave emergenza (1)	Autorità marittima competente per giurisdizione	L. 979/1982 (art. 11 - 2° comma, art. 12 - 2° e 3° comma)	Ordine di intervento immediato dalla segnalazione dell'emergenza
Intervento tecnico per soccorso in mare ad aeromobili caduti entro 5 miglia nautiche dalla torre di controllo dell'aeroporto (2)	Prefettura	D.I. 1-7-1991, n. 698 rep.	Ordine di intervento immediato dalla segnalazione dell'emergenza
Coordinamento soccorso in mare ad aeromobili caduti entro 5 miglia nautiche dalla torre di controllo dell'aeroporto	Centro operativo emergenza in mare (C.O.E.M.)	D.I. 1-7-1991, n. 698 rep.	Ordine di intervento immediato dalla segnalazione dell'emergenza
Soccorso in mare ad aeromobili sinistrati in prossimità aeroporti costieri	Centro operativo emergenza in mare (C.O.E.M.)	D.I. 1-7-1991, n. 698 rep.	Ordine di intervento immediato dalla segnalazione dell'emergenza

(1) Fase esoprocedimentale (su richiesta dell'autorità marittima).
(2) Fase esoprocedimentale (su richiesta della Prefettura).

Procedimenti	Unità organizzativa responsabile	Normativa di riferimento	Termine
UFFICIO ORGANIZZAZIONE AFFARI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI			
Fornitura di beni e servizi mediante gara formale	Servizio attività contrattuali	L. e R.C.G.S. L. 646/1982 e successive modifiche	350 gg (1)
Acquisto beni e fornitura di servizi mediante trattativa privata	Servizio attività contrattuali	L. e R.C.G.S. D.P.R. n. 359/85 L. 646/1982 e successive modifiche	200 gg (1)
Riconoscimento del debito	Servizio attività contrattuali	R.D. 16-3-42, n. 262 Circ. 18-6-75, n. 46	250 gg (1)
Liquidazione ed emissione ordinativi di pagamento relativi a:			
— indennita di Presidenza al personale comandato L. 180/1983 e L. 938/1982	Servizio organizzazione	L. e R.C.G.S.	30 gg
— straordinario spettante al personale in servizio al Dipartimento	Servizio organizzazione	L. e R.C.G.S.	30 gg
— straordinario in servizio per temporanea utilizzazione presso il Dipartimento	Servizio organizzazione	L. e R.C.G.S.	30 gg
— sopralluoghi effettuati dai componenti del Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche	Servizio organizzazione	L. e R.C.G.S.	180 gg
— gettoni di presenza riunioni Commissioni Vesuvio, Grandi rischi, ecc.	Servizio organizzazione	L. e R.C.G.S.	180 gg
Liquidazioni ed emissioni ordinativi di pagamento relativi a:			
— spese sostenute con procedura ad economia	Servizio affari amministrativi e finanziari	L. e R.C.G.S.	90 gg (2)
— contratti per la fornitura di beni e servizi per il funzionamento	Servizio affari amministrativi e finanziari	L. e R.C.G.S.	90 gg (2)
— riassegnazione trasferimento fondi ad enti vari, istituti di credito, ecc.	Servizio affari amministrativi e finanziari	L. e R.C.G.S.	180 gg (2)
— forniture e/o lavori connessi con attività istituzionali (bradismo, mareggiate, ecc.)	Servizio affari amministrativi e finanziari	L. e R.C.G.S.	180 gg (2)
— onorari avvocati e spese di giudizio	Servizio affari amministrativi e finanziari	L. e R.C.G.S.	120 gg (2)
— sentenze avverse all'amministrazione	Servizio affari amministrativi e finanziari	L. e R.C.G.S.	120 gg (2)
— onorari a direttori lavori e collaudatori	Servizio affari amministrativi e finanziari	L. e R.C.G.S.	120 gg (2)
— canoni di locazione	Servizio affari amministrativi e finanziari	L. e R.C.G.S.	120 gg (2)
— Accreditamento fondi a «funzionari delegati» e «commissari ad acta»	Servizio affari amministrativi e finanziari	Art. 18 L. 225/92 Art. 19 L. 225/92	60 gg (2) 120 gg (2)

(1) Nel termine è compreso il tempo per il rilascio del parere da parte del Consiglio di Stato, da parte dell'UTE o P.G.S.(90 gg) e quello per l'acquisizione delle documentazioni antimafia (30 gg).

(2) I termini di cui contro sono sospesi durante i periodi di carenza di disponibilità finanziaria non imputabili agli organi dell'amministrazione.

Procedimenti	Unità organizzativa responsabile	Normativa di riferimento	Termine
	UFFICIO PREVISIONE E PREVENZIONE		
Parere istruttorio in materia di previsione e prevenzione rischi	Ogni servizio (1) dell'ufficio secondo le competenze	L. 225/1992 L. 120/1987 L. 183/1989	60 gg (2)
Concessione di contributi finanziari a gruppi ed istituti di ricerca scientifica per finalità di protezione civile vari	Servizio competente per materia o settore di richio	L. 225/1992	60 gg (3)
Acquisizione pubblicazione	Servizio competente per materia o settore di richio	R.D. 18-11-23, n. 244 R.D. 23-5-24, n. 827 D.P.R. 5-6-85, n. 359 L. 225/1992 L. 547/1982	30 gg
Organizzazione di visite didattiche	Servizio competente per materia o settore di richio	L. 225/1992	30 gg
Organizzazione corsi del Dipartimento in materia di protezione civile	Servizio competente per materia o settore di richio	T.U. 3-1-57, n. 10 D.P.R. 23-8-88, n. 395	60 gg
Preparazione e organizzazione per la partecipazione a mostre e convegni	Servizio competente per materia o settore di richio	L. 225/1992	30 gg
Relazione annuale al Parlamento sullo stato della P.A.	Servizio affari generali	Art. 18 D.P.R. 30-6-72, n. 748	90 gg (4)
Relazione al Parlamento per esercizio finanziario	Servizio affari generali	Art. 16 T.U. 1214/1934	60 gg (4)
Gestione della corrispodenza in arrivo	Servizio affari generali	R.D. n. 35 del 1900	1 g
Gestione della corrispodenza in partenza	Servizio affari generali	R.D. n. 35 del 1900	1 g
Organizzazione, direzione ed esecuzione esercitazioni T.L.C. di emergenza con la collaborazione di organismi	Centro telecomunicazioni	L. 225/1992 D.P.C.M. n. 112 13-2-1992 L. 547/1982	50 gg
Sostituzione potenziamento e ammodernamento di apparati e subsistemi di telecomunicazione per servizi di emergenza	Centro telecomunicazioni	L. 547/1982 D.P.C.M. n. 112 13-2-1992 L. 225/1992	240 gg (5)

(1) I Servizi competenti per tipologie di richio sono:
— Servizio idrogeologico;
— Servizio rischio sismico e vulcanico;
— Servizio rischio industriale e del trasporto;
— Servizio rischio ecologico e nucleare.

(2) Il termine è comprensivo del tempo necessario per acquisire il parere della Commissione grandi rischi (30 gg) e dell'effettuazione del sopralluogo (10 gg).

(3) Il termine comprende il tempo necessario per l'acquisizione del parere del Ministero dell'università e ricerca scientifica (30 gg).

(4) I termini decorrono dalla data di ricezione alla richiesta dell'amministrazione competente.

(5) Nel calcolo dei tempi sono comprensivi 180 gg impiegati dal Provveditorato generale dello Stato per l'espletamento della sub procedura di affidamento contrattuale delle opere.

Procedimenti	Unità organizzativa responsabile	Normativa di riferimento	Termine
Controllo tecnico sui contratti di manutenzione e riparazione	Centro telecomunicazioni	L. 225/1992 D.P.C.M. n. 112 13-2-1992 R.D. n. 287 23-5-1924	30 gg
Gestione servizi telegrafici con rete ordinaria: — messaggi in partenza	Centro telecomunicazioni	L. 225/1992 L. 547/1982 D.P.C.M. n. 112 13-2-1992 R.D. n. 287 23-5-1924	1 g (1)
Gestione servizi telegrafici con rete ordinaria: — messaggi in arrivo	Centro telecomunicazioni	L. 225/1992 L. 547/1982 D.P.C.M. n. 112 13-2-1992 R.D. n. 287 23-5-1924	2h e 30 minuti (2)
Organizzazione e gestione Servizi di telecomunicazioni di emergenza	Centro telecomunicazioni	L. 225/1992 D.P.C.M. n. 112 13-2-1992 O.S. n. 1 L. 547/1982 R.D. 23-5-1924, n. 827	2 gg
Gestione apparati trasportabili per comunicazione di emergenza (cellulari radio portatili)	Centro telecomunicazioni	L. 225/1992	10 gg
Controllo esecuzione contratti di realizzazione impianti T.L.C.	Centro telecomunicazioni	L. 225/1992	10 gg
Organizzazione e svolgimento di corsi di qualificazione per la direzione e gestione STAZIONE C/S italiana	Centro telecomunicazioni	L. 547/1982 L. 225/1992	200 gg
Controllo fatturazione e servizi di telecomunicazioni forniti dalla SIP, dall'INMARSAT e della P.T.	Centro telecomunicazioni	R.D. 23-5-1924, n. 827 L. 547/1982 L. 225/1992	7 gg (3)
Contratto fornitura e installazione materiali tecnici per stazione CASFAS/SARSAT italiana	Centro telecomunicazioni	L. 225/1992 L. 547/1982 R.D. 23-5-1924	335 gg (4)

(1) 90 minuti per messaggi urgenti.

(2) Consegna immediata per messaggi interni.

(3) In caso di contestazione dell'addebito il tempo è elevato a 30 gg.

(4) Nel tempo complessivo sono compresi 60 gg per il parere del Consiglio di Stato; 60 gg per il parere di congruità dell'U.T.E.

Procedimenti	Unità organizzativa responsabile	Normativa di riferimento	Termine
Sviluppo diretto di procedure informatiche (o interventi di manutenzione) richieste dagli uffici del Dipartimento e previste dal piano triennale o riconosciute urgenti	Centro applicazioni studi informatici (C.A.S.I.)		45 gg
Predisposizione della bozza (1) del piano triennale e della bozza di revisione annuale relativa a studi di fattibilità progetti di sviluppi, mantenimento e gestione del sistema informativo automatizzato previsto dalla L. 225/1992	Autorità per l'informatica	D.Lgs n. 39 12-2-1993 art. 9	90 gg
Esperimento di gare per l'acquisto di beni sulla base del piano triennale approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri	Centro applicazioni studi informatici	L.C.G.S. D.Lgs. 39/93	300 gg (2)
Ricezione e valutazione di offerte di beni e servizi informatici e di proposte di collaborazione da parte di imprese private o pubblica amministrazione	Centro applicazioni studi informatici	D.P.C.M. n. 113 13-2-1993	45 gg
Stipulazione di contratti per l'acquisto di beni e servizi informatici sulla base di aggiudicazione a seguito di gara o trattativa privata prevista dal piano triennale approvata dal Presidente del Consiglio dei Ministri	Centro applicazioni studi informatici	D.Lgs n. 39 13-2-1993 L.C.G.S. D.Lgs. n. 39/93	105 gg (3)
Predisposizione della bozza di relazione annua sullo stato dell'automazione del Dipartimento della P.C. a consuntivo dell'anno precedente	Centro applicazioni studi informatici	D.Lgs. 39/1993	45 gg
Verifica periodica di risultati conseguiti dal sistema informativo automatizzato del Dipartimento della Protezione civile	Centro applicazioni studi informatici	D Lgs. 39/1993	45 gg
UFFICIO PERSONALE			
Predisposizione di ordinanza per la movimentazione del personale	Ufficio personale	L. 180/1983	6 gg (4)

(1) Fase esoprocedimentale svolta dal C.A.S.I.

(2) Nel termine sono compresi i tempi per il parere di congruità (60 gg) e per il parere del Consiglio di Stato (60 gg).

(3) Nel termine sono compresi i tempi per il parere dell'Autorità per l'informatica (60 gg) e per il parere del Consiglio di Stato (60 gg).

(4) Termini decorrenti dalla predisposizione del provvedimento alla firma del Ministro.

Procedimenti	Unità organizzativa responsabile	Normativa di riferimento	Termine
Predisposizione di decreti di conferimento di incarichi particolari	Ufficio personale	L. 400/1988 D.P.C.M. n. 112 13-2-1990 L. 730/1986	3 gg
Immissione personale ruoli speciali ad esaurimento c/o enti locali, territoriali e altre amministrazioni	Ufficio personale	L. 730/1986	30 gg (1)
Rilascio certificazione e/o attestazione di servizio	Ufficio personale	D.P.R. n 3 10-1-1957	2 ore
Istruttoria per il riconoscimento di malattie dipendenti cause servizio	Ufficio personale	D.P.R n 3 10-1-1957	6 gg
Istruttoria per la concessione dell'astensione facoltativa post-partum alle lavoratrici madri, per malattia figlio entro i primi tre anni di vita del bambino	Ufficio personale	L 1204/1971	1 g
Istruttoria per la fruizione da parte delle lavoratrici madri dall'astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio	Ufficio personale	L. 1204/1971	1 g
Istruttoria per la concessione dell'astensione facoltativa post-partum alle lavoratrici madri entro il primo anno di vita del bambino (2)	Ufficio personale	L. 1204/1971	1 g
Istruttoria per la concessione dell'astensione anticipata ant-partum alle lavoratrici madri (2)	Ufficio personale	L 1204/1971	1 g
Richieste e rinnovo comandi Istruttoria (2)	Ufficio personale	D.P.R. 1077/70 L. 400/70	6 gg
Richieste collocamento fuori ruolo. Istruttoria (2)	Ufficio personale	D.P.R. 1077/70	6 gg
Richieste utilizzazione temporanea di personale	Ufficio personale	L. 180/1983	2 gg
Istruttoria per la concessione di congedi straordinari (2)	Ufficio personale	D.P.R. n 3 10-1-1957	1 g
Istruttoria per la concessione di aspettativa	Ufficio personale	D.P.R. n. 3 10-1-1957	1 g
UFFICIO AFFARI GENERALI DOCUMENTAZIONE E VOLONTARIATO			
Iscrizione nell'elenco delle associazioni di volontariato di protezione civile	Servizio volontariato	Art. 18, L. 225/1992	120 gg (3)
Concessione dei contributi alle associazioni di volontariato per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica	Servizio volontariato	Art. 18, L. 225/1992	120 gg (4)
Predisposizione degli atti per il rimborso spese ai datori di lavoro per l'impiego di volontari in attività di protezione civile	Servizio volontariato	Art. 18, L. 225/1992	90 gg

(1) Fasi esoprocedimentali di competenza del Segretariato generale della P.C.M. e delle altre amministrazioni di appartenenza.

(2) Fasi esoprocedimentali di procedimento di competenza del Segretariato generale della P.C.M. e delle altre amministrazioni di appartenenza.

(3) Nel termine è comprensivo il tempo richiesto per l'acquisizione del parere della Prefettura (90 gg).

(4) I tempi decorrono dal 2 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata fatta la richiesta per consentire una graduatoria esauriente di tutte le domande relative all'anno precedente.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Nota al titolo:

— Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n 241/1990 si veda in nota alle premesse.

Note alle premesse

— La legge n 225/1992 reca «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile».

— Il D.P.C.M. n. 112/1990 reca: «Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento della protezione civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio».

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai decreti amministrativi):

«Art. 2 — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e di trenta giorni

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 4. - 1. Ove non sia direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2 Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di «regolamento» sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Il comma 4 prevede che i regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per l'art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota al titolo.

Nota all'art 3

— Si trascrive il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990

«Art 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

«Art. 8 — 1 L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso,

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista».

Si trascrive il testo degli articoli 2 e 10 della legge n 15/1968, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme:

«Art. 2 (*Dichiarazioni sostitutive di certificazioni*). — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art 20».

«Art. 10 (*Accertamento d'ufficio*). — La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che, esse stesse siano tenute a certificare».

Si trascrive il testo dell'art. 18 della legge n 241/1990

«Art 18. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n 15, e successive modificazioni e integrazioni Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'art 27

2 Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».

Nota all'art. 5:

— Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge n. 241/1990:

«Art. 10. — 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;

b) di presentazione memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento».

Nota all'art. 6:

— Si trascrive il testo degli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990:

«Art. 16. — 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti».

«Art. 17. — 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione precedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16».

Nota all'art. 7:

— Per il testo degli articoli 16, commi 1 e 4, e 17, comma 1 e 3, della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota all'art. 6.

Nota all'art. 9:

— Per il D.P.C.M n. 112/1990 si rimanda alla nota alle premesse.

Note all'art. 10:

— Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge n. 241/1990:

«Art. 6. — 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione».

— La legge n. 15/1968 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

95G0570

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 novembre 1995.

Riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Colline Savonesi», «Golfo del Tigullio», «Val Polcevera» per i vini prodotti nel territorio della regione Liguria ed approvazione dei relativi disciplinari di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche di alcuni vini da tavola prodotti nel territorio della regione Liguria;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme per la utilizzazione transitoria di indicazioni

geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1994;

Viste le domande presentate dagli interessati intese ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Colline Savonesi», «Golfo del Tigullio», «Val Polcevera» per i vini ed i mosti prodotti nelle rispettive zone di produzione della regione Liguria;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1995;

Visti i pareri espressi dal Comitato predetto sulle citate domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sopra indicate riguardanti i vini prodotti nel territorio della regione Liguria e le proposte, dallo stesso Comitato formulate, dei corrispondenti disciplinari di produzione, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerato che con successiva deliberazione il Comitato predetto aveva stabilito di non prevedere l'attribuzione di indicazioni geografiche tipiche a tutti i vini spumanti, sia gassificati che non gassificati, in attesa di definire sul piano della generalità l'utilizzazione delle indicazioni geografiche tipiche per i vini spumanti non gassificati e che conseguentemente il parere favorevole espresso dal Comitato stesso circa l'attribuzione delle indicazioni geografiche tipiche ai vini spumanti deve intendersi superato nelle more della definizione della questione sopra specificata;

Considerato che con successiva deliberazione il Comitato aveva stabilito di non prevedere limitazioni alle zone di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini da tavola tipici, ottenute nelle rispettive zone di produzione, per cui le operazioni di vinificazione possono effettuarsi anche al di fuori delle dette zone di produzione e che conseguentemente il parere espresso circa la delimitazione delle zone di vinificazione per ciascuna indicazione geografica tipica deve intendersi superato in quanto la vigente normativa, riportata in premessa, non prevede obblighi al riguardo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sopra riportate ed all'approvazione dei rispettivi disciplinari di produzione in conformità delle proposte formulate dal citato Comitato e delle successive deliberazioni integrative;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Colline Savonesi» prodotti nella regione Liguria.

2. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Golfo del Tigullio» prodotti nella regione Liguria.

3. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Val Polcevera» prodotti nella regione Liguria.

Art. 2.

1. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Colline Savonesi» riconosciuta con il presente decreto (annesso *A*).

2. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Golfo del Tigullio» riconosciuta con il presente decreto (annesso *B*).

3. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione dei vini «Val Polcevera» riconosciuta con il presente decreto (annesso *C*).

Art. 3.

1. Ai fini della produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini per i quali si intendono utilizzare le indicazioni geografiche tipiche riconosciute con il presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni relative alle indicazioni geografiche soppresse ai sensi del sopra citato art. 32, comma 3, concernenti le dichiarazioni dei terreni vitati per le iscrizioni agli elenchi delle vigne, le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica predetti e la tenuta degli elenchi delle vigne.

2. I produttori e gli aventi diritto che intendono utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui all'art. 1, per i mosti ed i vini prodotti a decorrere dalla vendemmia 1995, devono dare attuazione agli adempimenti di cui al precedente comma osservando le disposizioni in esso contenute, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

1. Ciascuna indicazione geografica tipica, riconosciuta ai sensi del presente decreto, decade nei seguenti casi:

a) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita dal nome geografico o da parte di esso utilizzato nella indicazione geografica tipica interessata;

b) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita da un nome geografico per il quale l'esistenza dell'indicazione geografica tipica interessata possa ritenersi atta a generare confusione;

c) riconoscimento nell'ambito di una denominazione di origine, controllata o controllata e garantita, di una sottozona contrassegnata da un nome geografico per il quale possano determinarsi le situazioni di cui ai precedenti punti *a)* e *b)*.

2. La decadenza di cui al comma precedente lascia salvi gli effetti prodotti dalla relativa indicazione geografica tipica, con riguardo alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino all'esaurimento delle giacenze dei vini interessati.

Art. 5.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Art. 6.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Colline Savonesi», «Golfo del Tigullio», «Val Polcevera» e tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nei corrispondenti annessi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

ANNESSO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COLLINE SAVONESI»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Colline Savonesi», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Colline Savonesi» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
rossi, anche nella tipologia novello;
rosati.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colline Savonesi» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Savona.

La indicazione geografica tipica «Colline Savonesi» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o relativi sinonimi: Alicante (localmente denominato Granaccia), Lumassina (localmente denominato Buzzetto o Mataosso) è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Savona fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colline Savonesi» con la specificazione del vitigno Lumassina o dei sinonimi Buzzetto o Mataosso possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Colline Savonesi» comprende l'area collinare del territorio amministrativo della provincia di Savona, nella regione Liguria.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Colline Savonesi» bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a tonnellate 13.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colline Savonesi», devono assicurare ai vini i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

«Colline Savonesi» bianco 9%;
«Colline Savonesi» rosso 9%, anche con la specificazione del vitigno;
«Colline Savonesi» rosato 9%;
«Colline Savonesi» Lumassina o sinonimo 8,5%.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Colline Savonesi», anche con la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Colline Savonesi» bianco 10%;
«Colline Savonesi» rosso 10%;
«Colline Savonesi» rosato 10%;
«Colline Savonesi» novello 11%;
«Colline Savonesi» passito secondo la vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Colline Savonesi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Colline Savonesi» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati

nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *B*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «GOLFO DEL TIGULLIO»

Art. 1

La indicazione geografica tipica «Golfo del Tigullio» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2

La indicazione geografica tipica «Golfo del Tigullio» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito,
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello,
rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Golfo del Tigullio» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Genova, a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Golfo del Tigullio» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o dei relativi sinonimi: Bianchetta genovese, Ciliegiolo, Moscato, Vermentino è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Genova, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Golfo del Tigullio» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Golfo del Tigullio» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di:

Avegno, Bargagli, Bogliasco, Borzonasca, Camogli, Carasco, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Davagna, Favale di Malvaro, Genova, Lavagna, Lorsica, Leivi, Lumarzo, Mezzanego, Moconesi, Moneglia, Nè, Neirone, Orero, Pieve Ligure, Portofino, Rapallo, Recco, S. Colombano Certenoli, S. Margherita Ligure, Sestri Levante, Sori, Tribogna, Uscio, Zoagli, in provincia di Genova.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Golfo del Tigullio», nelle tipologie bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, a tonnellate 9.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Golfo del Tigullio» devono assicurare ai vini i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

9,5% per le uve a bacca bianca;
10% per le uve a bacca rossa.

Nel caso di annata particolarmente sfavorevole, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia Moscato per la quale non deve essere superiore al 75%.

Art. 6

I vini ad indicazione geografica tipica «Golfo del Tigullio», all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Golfo del Tigullio» bianco 10%,
«Golfo del Tigullio» rosso 10,5%,
«Golfo del Tigullio» rosato 10,5%;
«Golfo del Tigullio» novello 11%;
«Golfo del Tigullio» Moscato 10%;
«Golfo del Tigullio» Bianchetta genovese 10,5%,
«Golfo del Tigullio» Vermentino 10,5%;
«Golfo del Tigullio» Ciliegiolo 11%;
«Golfo del Tigullio» Moscato passito secondo la vigente normativa;
«Golfo del Tigullio» passito secondo la vigente normativa

Art. 7

Alla indicazione geografica tipica «Golfo del Tigullio» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Golfo del Tigullio» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare

ANNESSO *C*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «VAL POLCEVERA»

Art. 1

La indicazione geografica tipica «Val Polcevera» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2

La indicazione geografica tipica «Val Polcevera» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Val Polcevera» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Genova, con l'esclusione del vitigno Moscato b., a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Val Polcevera» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o dei relativi sinonimi: Bianchetta genovese, Vermentino è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Genova, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Val Polcevera» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Val Polcevera» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Campomorone, Ceranesi, Genova, Mele, Mignanego, S. Olcese, Serra Riccò, in provincia di Genova.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Val Polcevera», nelle tipologie bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, a tonnellate 9.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Val Polcevera» devono assicurare ai vini i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

9,5% per le uve a bacca bianca,
10% per le uve a bacca rossa.

Nel caso di annata particolarmente sfavorevole, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Val Polcevera», all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Val Polcevera» bianco 10%;
«Val Polcevera» rosso 10,5%;
«Val Polcevera» rosato 10,5%,
«Val Polcevera» novello 11%;
«Val Polcevera» Bianchetta genov. 10,5%;
«Val Polcevera» Vermentino 10,5%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Val Polcevera» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Val Polcevera» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

95A7520

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 dicembre 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le direzioni regionali delle entrate per il Lazio, la Toscana, il Veneto, la Lombardia ed il Friuli-Venezia Giulia hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari in data 27 ottobre 1995 per l'adesione del personale allo sciopero indetto su scala nazionale dalle organizzazioni sindacali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari è accertato come segue:

IN DATA 27 OTTOBRE 1995

uffici IVA di: Viterbo e Roma 2;

uffici del registro di: Arezzo, Montevarchi, Sansepolcro, Feltre, Anzio, Viterbo, Monfalcone, Gorizia, Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A7545

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 19 agosto 1995.

Individuazione dei tipi e delle caratteristiche delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli in uso alle installazioni militari in Italia ed al personale addetto appartenente all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il *memorandum* d'intesa con le Nazioni Unite firmato il 23 novembre 1994 ed avente ad oggetto l'uso dei locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni per il mantenimento della pace;

Vista la nota del Ministero degli affari esteri — Cerimoniale ufficio I — protocollo n. 021/612 del 18 gennaio 1995;

Ritenuto di dover provvedere all'individuazione dei tipi e delle caratteristiche delle targhe degli autoveicoli in uso alle installazioni militari in Italia ed al personale addetto appartenenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite;

Decreta:

Art. 1.

1. Le dimensioni ed il formato dei caratteri, alfabetici e numerici, delle targhe di riconoscimento, anteriori e posteriori, degli autoveicoli in uso alle installazioni militari in Italia dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e del personale ad esse addetto, sono quelli previsti rispettivamente negli allegati 1, 2, 3 e 4 al presente decreto.

2. Il fondo delle targhe è bianco, il colore dei caratteri alfabetici è azzurro e quello dei caratteri numerici, del marchio ufficiale della Repubblica italiana e della sigla «I» è nero.

3. Le modalità d'installazione delle targhe sono quelle previste dall'art. 259 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495: «Regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada». Le caratteristiche ed i requisiti di idoneità per l'accettazione delle targhe stesse sono quelli individuati nell'art. 260 e nel disciplinare tecnico di cui all'appendice XIII al titolo III del regolamento stesso.

Art. 2.

1. Le targhe di cui all'art. 1 riportano, in alto, il marchio ufficiale della Repubblica italiana e la sigla «I». Seguono, sotto:

a) la sigla UN, se attribuite ad autoveicoli intestati alle installazioni militari in Italia dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, quindi tre caratteri numerici e due alfabetici (allegato n. 1);

b) la sigla UNP se attribuite ad autoveicoli intestati al personale dipendente dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed in servizio presso le installazioni militari in Italia dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, quindi tre caratteri numerici e due alfabetici (allegato n. 2);

c) la sigla UNT per la targhe da utilizzare esclusivamente per il trasferimento di autoveicoli in uso alle installazioni militari in Italia dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, quindi tre caratteri numerici e due alfabetici (allegato n. 3).

2. I caratteri numerici di cui al comma precedente assumono tutti i valori da zero a nove, secondo la progressione naturale da destra verso sinistra. I due ultimi caratteri alfabetici progrediscono in successione da destra verso sinistra, ciascuno avanzando ad ogni completamento della serie numerica. I caratteri utilizzabili sono esclusivamente quelli previsti nell'allegato n. 4 al presente decreto.

Art. 3.

1. Le targhe di cui al precedente articolo sono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, secondo le competenze territoriali stabilite dalla Direzione generale della M.C.T.C.

2. Alla domanda di rilascio delle targhe in questione, a seguito di visita e prova quando prescritta, deve essere allegata la richiesta avanzata dal Ministero degli affari esteri - Ufficio cerimoniale diplomatico della Repubblica - Ufficio I, nonché la certificazione di conformità o d'origine del veicolo.

Roma, 19 agosto 1995

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
CARAVALE

Il Ministro degli affari esteri
AGNELLI

ALLEGATO I
al decreto ministeriale 19 agosto 1995

Targa anteriore e posteriore autoveicoli "Nazioni Unite"

ALLEGATO 2
al decreto ministeriale 19 agosto 1995

Targa anteriore e posteriore autoveicoli intestati al personale delle "Nazioni Unite"

ALLEGATO 3
al decreto ministeriale 19 agosto 1995

Targa anteriore e posteriore per il trasferimento di autoveicoli delle "Nazioni Unite"

UNTSH

ALLEGATO 4
al decreto ministeriale 19 agosto 1995

ABCDEFGHJKL

MNPRSTVWXYZ

1234567890

7

b

a

a = mm 65
b = mm 31

CARCC

95A7517

DECRETO 19 agosto 1995.

Individuazione dei tipi e delle caratteristiche delle targhe di riconoscimento delle autovetture e degli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici e consolari.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 131, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: «Nuovo codice della strada» che demanda al Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro degli affari esteri, l'individuazione dei tipi e delle caratteristiche delle speciali targhe di riconoscimento delle autovetture e degli autoveicoli adibiti ad uso promiscio appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera nonché alle persone che, nei limiti previsti dalle norme internazionali, godano delle immunità spettanti agli agenti suddetti;

Visto l'art. 257, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada» che accorda al Ministro dei trasporti e della navigazione la facoltà di stabilire, in caso di particolari esigenze, una successione ed un impiego di caratteri alfanumerici diversi da quelli indicati dal primo comma del medesimo art. 257;

Ritenuto di dover provvedere all'individuazione dei tipi e delle caratteristiche delle citate targhe;

Decreta:

Art. 1.

1. Le dimensioni ed il formato dei caratteri, alfabetici e numerici, delle targhe di riconoscimento, anteriori e posteriori, delle autovetture e degli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera nonché alle persone che, nei limiti previsti dalle norme internazionali, godano delle immunità spettanti agli agenti suddetti, sono quelli previsti rispettivamente negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

2. Il fondo delle targhe è bianco, il colore dei caratteri alfabetici è azzurro e quello dei caratteri numerici, del marchio ufficiale della Repubblica italiana e della sigla «I» è nero.

3. Le modalità d'installazione delle targhe sono quelle previste dall'art. 259 del regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada. Le caratteristiche ed i requisiti di idoneità per l'accettazione delle targhe stesse sono quelli individuati nell'art. 260 e nel disciplinare tecnico di cui all'appendice XIII al titolo III del regolamento stesso.

Art. 2.

1. Le targhe di cui all'art. 1 riportano, in alto, il marchio ufficiale della Repubblica italiana e la sigla «I». Seguono, sotto:

a) la sigla CD, se attribuite ad autovetture od autoveicoli ad uso promiscuo appartenenti ad agenti diplomatici nonché alle persone che, nei limiti previsti dalle norme internazionali, godano delle immunità spettanti agli agenti suddetti, quindi quattro caratteri numerici e due alfabetici;

b) la sigla CC, se attribuite ad autovetture od autoveicoli ad uso promiscuo appartenenti ad agenti consolari di carriera nonché alle persone che, nei limiti previsti dalle norme internazionali, godano delle immunità spettanti agli agenti suddetti, quindi quattro caratteri numerici e due alfabetici.

2. I caratteri numerici di cui al precedente comma 1 assumono tutti i valori da zero a nove, secondo la progressione naturale da destra verso sinistra. I due ultimi caratteri alfabetici identificano lo Stato di appartenenza dell'agente diplomatico o del console o di chi gode delle immunità spettanti agli agenti suddetti, secondo un codice stabilito dalla Direzione generale della M.C.T.C., sentito l'ufficio cerimoniale diplomatico della Repubblica. I caratteri utilizzabili sono esclusivamente quelli previsti nell'allegato 2 al presente decreto.

Art. 3.

1. Le targhe di cui al precedente articolo, sono rilasciate dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Roma, a seguito di richiesta avanzata dal Ministero degli affari esteri - Ufficio cerimoniale diplomatico della Repubblica - Ufficio I, da allegare alla domanda di rilascio di targa di riconoscimento unitamente alla certificazione di conformità o d'origine del veicolo.

2. A seguito dell'esame della documentazione esibita, e dell'esito positivo della visita e prova quando prescritta, il citato ufficio provinciale M.C.T.C. di Roma consegna le targhe richieste al predetto ufficio I, che ne curerà a sua volta la distribuzione agli interessati.

Roma, 19 agosto 1995
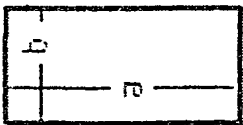
Il Ministro dei trasporti e della navigazione
CARAVALE

Il Ministro degli affari esteri
AGNELLI

ALLEGATO I
al decreto ministeriale 19 agosto 1995

Targa anteriore e posteriore autoveicoli "Corpo Consolare" e "Corpo Diplomatico"

ALLEGATO 2
al decreto ministeriale 19 agosto 1995

ABCDEFGHJKL
MNPRSTVWXYZ
1234567890

7

b

a

a = mm 65
b = mm 31

CARCC

95A7518

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 ottobre 1995.

Attuazione della raccomandazione della Commissione numero 95/77/CE dell'11 gennaio 1995 relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per l'anno 1995.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 5, lettere *b)* e *c)*, della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993 recante attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ed in particolare l'art. 9;

Vista la raccomandazione della Commissione numero 95/77/CE dell'11 gennaio 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 65/27 del 23 marzo 1995) relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per l'anno 1995;

Vista la comunicazione n. 30646-11 del 3 agosto 1995 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, concernente l'attivazione del programma coordinato di controllo ufficiale per l'anno 1995, per la parte riguardante l'adulterazione del caffè solubile e le dichiarazioni relative all'origine botanica e geografica del miele prodotto nella Comunità o importato da Paesi terzi, di cui alla precitata raccomandazione;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. È adottato il seguente programma coordinato della Unione europea, relativo al controllo ufficiale, per l'anno 1995, dei prodotti alimentari, finalizzato al completamento e al funzionamento del mercato interno.

Art. 2.

Prodotti e parametri

1. I prodotti e parametri previsti dal programma sono:

a) Listeria monocytogenes, Escherichia coli e Aeromonas nelle insalate refrigerate e nelle verdure crude, condite;

b) temperatura di alimenti surgelati venduti nel settore al dettaglio (applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, e della direttiva 92/2/CEE della Commissione del 13 gennaio 1992, che fissa le modalità di campionamento e il metodo comunitario di analisi per il controllo delle temperature degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana).

Art. 3.

Programmazione

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscono alle unità sanitarie locali appositi indirizzi per dare attuazione ai programma di cui all'art. 2.

2. Gli indirizzi di cui al comma 1 tengono conto dei criteri uniformi minimi indicati nell'allegato 1 del presente decreto, unitamente all'individuazione delle strutture territoriali incaricate del prelievo dei campioni, degli accertamenti ispettivi e degli accertamenti analitici.

Art. 4.

Prelievo ed accertamenti analitici

1. Il prelievo di campioni dei prodotti di cui all'art. 2, comma 1, punto *a)*, viene effettuato secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della sanità 16 dicembre 1993 concernente l'individuazione delle sostanze alimentari deteriorabili alle quali si applica il regime di controlli microbiologici ufficiali.

2. Si applicano per gli accertamenti analitici i metodi suggeriti dalla Commissione delle Comunità europee. Nel modulo di trasmissione dei dati di cui all'appendice 1 del presente decreto, va specificata l'eventuale utilizzazione di metodi d'analisi diversi, dei quali occorre riportare il riferimento normativo o bibliografico, nonché una descrizione sommaria.

Art. 5.

Elaborazione e trasmissione dei dati

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ai Ministero della sanità i dati riassuntivi del programma di cui all'art. 2 utilizzando il modulo riportato nell'appendice 1.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 384

ALLEGATO 1
(previsto dall'art. 3, comma 2)

CRITERI UNIFORMI MINIMI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PROGRAMMA COORDINATO UE DI CONTROLLO UFFICIALE DEI PRODOTTI ALIMENTARI PER L'ANNO 1995.

1. *Listeria Monocytogenes, Escherichia coli e Aeromonas nelle insalate refrigerate e nelle verdure crude, condite.*

1.1. Campioni.

Il numero minimale di campioni ufficiali è stabilito in dieci campioni per milione di abitanti e comunque in non meno di cinque per regione o provincia autonoma.

Ai fini del presente programma per «insalate rifrigerate» si intendono quelle preparate, lavate e pronte per il consumo; per «verdure crude, condite» si intendono gli altri vegetali (quali carote, sedani, finocchi, ecc.) crudi, lavati, pronti per il consumo, conditi o meno.

1.2. Punti di prelievo.

Il prelievo dei campioni, viene effettuato a livello di vendita al dettaglio (quattro aliquote ognuna di almeno 200 grammi) e deve riguardare prodotti pronti per il consumo.

1.3. Metodi di campionamento.

Si applicano i metodi di cui al decreto del Ministro della sanità 16 dicembre 1993.

1.4. Metodi di analisi.

Si suggerisce l'impiego dei metodi raccomandati dalla Commissione delle Comunità europee.

1.5. Trasmissione dei dati.

La trasmissione dei dati riepilogativi al Ministero della sanità deve essere effettuata da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano utilizzando l'apposito modulo riportato nell'appendice 1 del presente decreto.

2. *Temperature di alimenti surgelati venduti nel settore al dettaglio (applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, e della direttiva 92/2/CEE della Commissione).*

2.1. Punti di prelievo.

Il prelievo dei campioni viene effettuato al trasporto e nei banchi espositori per la vendita al dettaglio.

2.2. Modalità di campionamento.

2.2.1. Scelta delle confezioni da sottoporre a controllo.

Scegliere le confezioni da controllare in modo e in quantità tali che la loro temperatura sia rappresentativa dei punti più caldi della partita esaminata.

2.2.1.1. Trasporto.

a) Se occorre prelevare campioni durante il trasporto: prelevare in alto e in basso del carico adiacente allo spigolo di ciascuna porta o coppia di porte.

b) Campionamento durante le operazioni di scarico.

Sciegliere quattro campioni tra i punti critici qui di seguito:

in alto e in basso del carico adiacente allo spigolo delle porte;

in alto del carico in prossimità degli angoli posteriori (il più lontano possibile dal gruppo criogeno);

al centro del carico;

al centro della superficie frontale del carico (il più vicino possibile al gruppo criogeno);

agli angoli inferiori e superiori della superficie frontale del carico (il più vicino possibile al gruppo criogeno).

2.2.1.2. Banchi espositori per la vendita al dettaglio.

Prelevare un campione in tre punti tra quelli più caldi del banco espositore utilizzato per la vendita.

2.3. Metodo di misurazione della temperatura degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.

2.3.1. Campo di applicazione.

Conformemente all'art. 4, primo comma, del decreto legislativo n. 110 del 27 gennaio 1992, la temperatura del prodotto surgelato in tutti i suoi punti, dopo la stabilizzazione termica, deve essere mantenuta ininterrottamente a valori pari o inferiori a —18 °C, con eventuali brevi fluttuazioni, come precisato al comma 2 del suddetto art. 4 del decreto legislativo n. 110/1992.

2.3.2. Principio.

La misurazione della temperatura dei prodotti surgelati consiste nel misurare in modo esatto mediante una strumentazione adeguata la temperatura su un campione prelevato conformemente al punto 2.2.

2.3.3. Definizione della temperatura.

Per «temperatura» si intende la temperatura misurata nel punto di posizionamento della parte termosensibile dello strumento o dispositivo di misura.

2.3.4. Strumentazione.

2.3.4.1. Strumenti di misura termometrica.

2.3.4.2. Strumento di perforazione del prodotto.

Verrà utilizzato uno strumento metallico appuntito, ad esempio un punteruolo da ghiaccio o una perforatrice manuale o meccanica o un succhiello di facile pulitura.

2.3.5. Specifiche generali degli strumenti di misura della temperatura.

Gli strumenti di misura della temperatura devono soddisfare ai seguenti requisiti:

a) il tempo di risposta deve raggiungere, in 3 minuti, il 90% della differenza tra i valori della lettura iniziale e della lettura finale;

b) i valori riportati dallo strumento devono essere esatti, con una tolleranza di +0,5 °C nell'intervallo di temperatura da —20 °C a +30 °C;

c) l'esattezza della misura non deve essere influenzata per +0,3 °C dalla temperatura ambiente, nell'intervallo di temperatura da —20 °C a +30 °C;

d) le divisioni della scala dello strumento devono essere di almeno 0,1 °C;

e) la precisione dello strumento deve essere verificata ad intervalli periodici;

f) lo strumento dev'essere accompagnato da un certificato valido di taratura;

g) lo strumento deve poter essere pulito facilmente;

h) la parte termosensibile del dispositivo di misura dev'essere progettata in modo tale da garantire un buon contatto termico con il prodotto;

i) le parti elettriche devono essere protette dagli effetti indesiderabili causati dalla condensa.

2.3.6. Procedimento.

2.3.6.1. Prerefrigerazione degli strumenti.

Procedere alla prerefrigerazione dell'elemento termosensibile e dello strumento di perforazione prima di misurare la temperatura del prodotto.

Il metodo di prerefrigerazione consiste nello stabilizzare termicamente l'apparecchiatura ad una temperatura il più possibile prossima a quella del prodotto.

2.3.6.2. Preparazione della confezione campione.

Gli elementi termosensibili non sono in genere progettati per perforare un prodotto surgelato. È necessario pertanto praticare precedentemente un foro nel prodotto mediante uno strumento di perforazione per potervi quindi inserire l'elemento termosensibile.

Il diametro del foro deve essere leggermente maggiore di quello della parte termosensibile, mentre la sua profondità dipende dal tipo di prodotto da controllare (vedi 2.3.6.3).

2.3.6.3. Misurazione della temperatura interna del prodotto.

La confezione campione e l'apparecchiatura devono essere mantenuti all'interno dell'ambiente refrigerato prescelto per il controllo.

Procedere come segue:

a) se le dimensioni del prodotto lo consentono, inserire l'elemento termosensibile fino ad una profondità di 2,5 cm dalla superficie del prodotto;

b) se le dimensioni del prodotto non lo consentono, inserire l'elemento termosensibile ad una profondità corrispondente a 3-4 volte il diametro dell'elemento termosensibile;

c) alcuni prodotti, date le loro dimensioni o la loro natura (ad esempio, i piselli) non possono essere perforati per poter misurare la loro temperatura interna, in tale caso la temperatura interna della confezione contenente detti prodotti viene determinata inserendo un elemento termosensibile adeguato e prerefrigerato al centro della confezione in modo da poter misurare la «temperatura al contatto» del prodotto surgelato;

d) leggere la temperatura indicata quando ha raggiunto un valore stabile.

2.4. Trasmissione dei dati.

La trasmissione dei dati riepilogativi ai Ministero della sanità deve essere effettuata da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano indicando il numero dei controlli effettuati e dei controlli che hanno dato un risultato non regolamentare, separatamente per il trasporto e la vendita al dettaglio.

APPENDICE 1

Programma coordinato di ispezioni, previsto dall'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari

Stato membro

Listeria monocytogenes, escherichia coli e aeromonas nelle insalate refrigerate e nelle verdure crude, condite per grammo di prodotto

	Numero di campioni analizzati	Non individuabile - 10	10 - 10^2	10^2 - 10^3	10^3 - 10^4	10^4 - 10^5	10^5 - 10^6	10^6 - 10^7	Limite o valore orientativo per rifiutare il prodotto	Base giuridica
Listeria monocytogenes										
Escherichia coli										
Aeromonas hydrophila										
Metodi di analisi utilizzati										

95A7519

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 dicembre 1995.

Attribuzione alla Solari di Udine S.p.a. dei benefici di cui all'art. 6, comma 24, del decreto-legge 2 ottobre 1995, reiterato con decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1995, recante i criteri per la concessione dei benefici di cui all'art. 6, comma 24, del decreto-legge 2 ottobre 1995, reiterato con decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515;

Vista l'istanza presentata dalla Solari di Udine S.p.a. in data 14 settembre 1995;

Considerato che la Solari Udine S.p.a. è stata posta in data 9 febbraio 1994 in amministrazione straordinaria e che il Ministero dell'industria ha disposto la revoca dell'esercizio di impresa con effetto dal 31 luglio 1995;

Considerato che in data 8 settembre 1995 al Ministero del lavoro, nell'ambito della procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è stato stipulato un accordo tra Solari Udine in AS; Solari di Udine S.p.a., API e OO.SS., che prevede la salvaguardia dei livelli occupazionali della Solari Udine in AS con la continuazione del rapporto di lavoro, di 160 dipendenti con Solari di Udine S.p.a.;

Considerato che le Solari di Udine S.p.a. non ha le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 4-*bis*, della legge 23 luglio 1991, n. 220;

Decreta:

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere alla Solari di Udine S.p.a., per i 160 lavoratori il cui rapporto di lavoro continua ai sensi dell'art. 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, i benefici previsti dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Roma, 14 dicembre 1995

Il Ministro: TREU

95A7596

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Rettifica alla deliberazione 28 giugno 1995 concernente l'approvazione dell'accordo di programma per l'area di Gioia Tauro.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera del 28 giugno 1995 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 12 ottobre 1995 — concernente l'approvazione dell'accordo di programma per l'area di Gioia Tauro;

Considerato che nella prima pagina della predetta delibera, al quarto punto delle premesse, sono state erroneamente indicate le date di riferimento della delibera CIPE del 27 aprile 1995 e del decreto legislativo n. 96/1993;

Ritenuto di dover rettificare tali due errori materiali;

Delibera:

Le date di riferimento indicate nel quarto punto delle premesse della delibera CIPE 28 giugno 1995, indicata in oggetto, sono rettificate come segue:

«Vista la propria delibera in data 27 aprile 1995... », in luogo di «... 27 aprile 1994 ...»;

«Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993 ...», in luogo di «... n. 96/1992 ...».

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

95A7522

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Rettifica alla deliberazione 10 maggio 1995 relativa al progetto FIO '84 n. 23 «Università di Roma - Adeguamento norme di sicurezza (Sapienza - Policlinico)».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera del 10 maggio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 17 luglio 1995 - serie generale - concernente l'utilizzo di economie per il progetto denominato «Univeristà di Roma - Adeguamento norme di sicurezza (Sapienza - Policlinico)»;

Considerato che nel titolo della predetta delibera, per mero errore materiale è indicato il FIO '85 invece che il FIO '84 ed il numero 32 invece che il numero 23;

Ritenuto necessario procedere alla relativa rettifica al fine di consentire l'attuazione della delibera sopra richiamata;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il titolo della delibera del 10 maggio 1995, concernente il progetto sopracitato, richiamata nelle premesse, è così rettificato: Utilizzo di economie - Progetto FIO '84 n. 23 - «Università di Roma - Adeguamento norme di sicurezza (Sapienza - Policlinico)».

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

95A7521

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 13 dicembre 1995.

Adozione del regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti amministrativi sottratti all'accesso, in attuazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». (Deliberazione n. 9641).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 24, comma 4, della legge medesima, che prevede l'obbligo da parte delle singole amministrazioni di individuare le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto l'art. 15, comma 2, del regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob, approvato con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994 e reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 1994;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere all'individuazione delle categorie di documenti formati dalla Consob o comunque rientranti nella sua disponibilità, sottratti all'accesso ai sensi del richiamato art. 24 della legge n. 241 del 1990;

Visto il parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta del 3 ottobre 1995;

Delibera:

È adottato l'unito regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti amministrativi sottratti all'accesso, in attuazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale regolamento consta di otto articoli.

La presente delibera e l'unito regolamento sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 13 dicembre 1995

Il presidente: BERLANDA

REGOLAMENTO

per l'individuazione delle categorie di documenti amministrativi sottratti all'accesso, in attuazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il presente regolamento sono individuate le categorie di documenti amministrativi, formati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) o comunque rientranti nella sua disponibilità, sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione previsti dal medesimo art. 24 della legge n. 241 del 1990 e dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 2.
Documenti sottratti all'accesso nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990, sono sottratti all'accesso, in quanto coperti dal segreto d'ufficio di cui all'art. 1/1, comma 11, della legge 7 giugno 1974, n. 216 ed all'art. 9, comma 2, della legge 17 maggio 1991, n. 157, i documenti amministrativi contenenti dati, notizie e informazioni acquisiti dalla Consob nell'esercizio delle sue attribuzioni. Resta fermo che, ai sensi dello stesso art. 1/1, comma 11, della legge n. 216 del 1974, il segreto d'ufficio non può essere opposto al Ministro del tesoro.

2. Ai sensi dell'art. 22 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono sottratti all'accesso:

a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nel caso di pubblici incanti, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa privata, fino alla comunicazione ufficiale da parte della Consob dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata.

3. Sono, inoltre, inaccessibili:

a) i pareri legali, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico-giuridico di provvedimenti assunti dalla Consob non sottratti all'accesso e siano in questi ultimi richiamati;

b) gli atti preordinati alla difesa in giudizio della Consob.

4. I documenti amministrativi formati dalla Consob o rientranti nella sua disponibilità sono sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990, in tutti gli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione comunque previsti dall'ordinamento.

Art. 3.
Forme di pubblicità dell'attività della Consob

1. La Consob pubblica:

a) una relazione annuale sull'attività svolta, sulle questioni in corso e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire, ai sensi dell'art. 1/1, comma 13, della legge n. 216 del 1974;

b) un bollettino mensile, in cui sono pubblicate le delibere adottate nel periodo di riferimento, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 252;

c) un notiziario settimanale, illustrativo dei provvedimenti di più ampia e generale rilevanza adottati dalla Commissione.

Art. 4.
Categorie di documenti sottratti all'accesso a tempo determinato o indeterminato

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 8, comma 5, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti amministrativi, garantendo comunque agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere loro interessi giuridici:

a) i rapporti informativi sul personale dipendente della Consob;

b) la documentazione relativa alle prove di concorso o selettive per l'assunzione, a tempo indeterminato o determinato, del personale dipendente della Consob, fino alla conclusione del relativo procedimento;

c) la documentazione relativa alle singole procedure di avanzamento del personale dipendente della Consob, fino alla conclusione del relativo procedimento;

d) la documentazione relativa ad accertamenti medici e alla salute delle persone;

e) la documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private del personale dipendente;

f) la documentazione attinente a procedimenti penali, disciplinari, monitori e cautelari nonché quella concernente l'istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente;

g) la documentazione attinente ai provvedimenti di cessazione dal servizio;

h) le segnalazioni, gli atti istruttori, gli esposti nonché ogni altro documento, limitatamente alle parti che contengano dati, informazioni e notizie su soggetti riconoscibili;

i) la documentazione relativa al trattamento economico individuale del personale in servizio ed in quiescenza;

l) i documenti agli atti della segreteria particolare del presidente della Commissione, di cui all'art. 5, comma 1, lettera *f)*, del regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob, adottato con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994 e reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 1994.

2. Sono, inoltre, inaccessibili: i documenti concernenti l'attività svolta dall'ufficio di controllo interno, fino alla conclusione dei relativi procedimenti; i documenti preordinati all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali e di programmazione; i verbali delle riunioni di Commissione, nei casi in cui riguardino l'adozione di atti sottratti all'accesso e, comunque, sempre per le parti in cui consentano l'identificazione dei componenti in relazione alle opinioni dai medesimi espresse in sede di discussione e deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 5.

Differimento dell'accesso

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 241 del 1990, la Consob ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti fino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

2. L'atto che dispone il differimento ne indica la durata.

Art. 6.

Modifiche

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, la Consob verifica la congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso di cui agli articoli precedenti.

2. Le modifiche eventualmente apportate a seguito della verifica di cui al comma 1, sono adottate con le medesime modalità e forme di cui al presente regolamento.

Art. 7.

Pubblicità aggiuntiva

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dalla Commissione.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

95A7548

DELIBERAZIONE 13 dicembre 1995.

Adozione delle disposizioni concernenti misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Deliberazione n. 9642).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 22, comma 3, della legge medesima, che prevede l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni delle misure organizzative idonee a garantire l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, con il quale è stato emanato il regolamento disciplinante le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge n. 241 del 1990;

Visto l'art. 15, comma 1, del regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob, approvato con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994 e reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 1994;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla determinazione di misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella seduta del 3 ottobre 1995;

Delibera:

Sono adottate le unite disposizioni concernenti misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali disposizioni constano di tredici articoli.

La presente delibera e le unite disposizioni sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 13 dicembre 1995

Il presidente: BERLANDA

DISPOSIZIONI

concernenti misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 1.

Oggetto

1. Le presenti disposizioni determinano misure organizzative per l'esercizio del diritto d'accesso ai documenti amministrativi formati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) o comunque rientranti nella sua disponibilità, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 2.

Ambito di applicazione del diritto d'accesso

1. Il diritto di accesso ha ad oggetto tutti i documenti amministrativi relativi ad atti di competenza della Consob o comunque rientranti nella sua disponibilità, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie escluse dall'accesso ai sensi del relativo regolamento ex art. 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990, adottato con delibera n. 9641 del 13 dicembre 1995.

2. L'accesso è consentito sia ai documenti originali sia a copie di essi. Peraltro, qualora l'accesso ai documenti originali non sia possibile senza recare pregiudizio al diritto alla riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, ovvero senza violare il segreto d'ufficio, l'accesso agli stessi è consentito limitatamente alle parti la cui visione non comporti il pregiudizio o la violazione predetti.

Art. 3.
Informazioni sul diritto di accesso

1. L'ufficio relazioni con il pubblico fornisce, su richiesta degli interessati, gli elementi informativi occorrenti per la regolare presentazione delle istanze di accesso nonché chiarimenti ed indicazioni in merito alle modalità di esercizio del diritto di accesso medesimo ed ai relativi costi.

Art. 4.
Accesso informale

1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, verbale o scritta, rivolta all'ufficio relazioni con il pubblico, con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 5.

2. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento e/o estrazione di copie dello stesso ovvero altra idonea modalità.

Art. 5.
Accesso formale

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse o sull'accessibilità del documento, il diritto di accesso si esercita, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, in via formale. Il richiedente provvede, pertanto, a presentare apposita istanza che deve contenere:

a) le generalità, specificando, qualora il richiedente sia persona diversa dal soggetto interessato, anche le generalità di quest'ultimo e la fonte dei relativi poteri rappresentativi;

b) il documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi necessari per la sua identificazione, ed eventualmente il procedimento a cui il documento stesso si riferisce;

c) la motivazione della richiesta, con la specificazione dell'interesse connesso all'oggetto della richiesta stessa;

d) le modalità con cui si intende esercitare il diritto d'accesso;

e) la data e la sottoscrizione.

Art. 6.
Presentazione dell'istanza formale di accesso

1. L'istanza di accesso formale va indirizzata alla Consob - Divisione affari generali - Ufficio relazioni con il pubblico.

2. Della data di presentazione dell'istanza, se pervenuta per corrispondenza, fa fede il timbro a data della Consob apposto su di essa nel giorno del suo arrivo, in mancanza di altri mezzi idonei allo scopo (ad es., ricevuta di ritorno, telefax, ecc.).

3. All'atto della presentazione dell'istanza, direttamente presso la sede di Roma o presso la sede secondaria operativa di Milano della Consob, è rilasciata apposita ricevuta, anche mediante consegna di fotocopia dell'istanza protocollata.

Art. 7.
Unità organizzativa responsabile del procedimento di accesso formale

1. Ove non sussistano dubbi in ordine al favorevole accoglimento dell'istanza, l'ufficio relazioni con il pubblico inoltra al richiedente copia del documento richiesto ovvero procede alla comunicazione di cui all'art. 9, comma 1; in tutti gli altri casi, l'istanza viene trasmessa all'unità organizzativa competente di cui al comma successivo.

2. Al di fuori dei casi previsti nella prima parte del precedente comma, l'unità organizzativa responsabile del procedimento di accesso formale è l'unità organizzativa competente a formare o a detenere stabilmente l'atto conclusivo del procedimento cui inerisce il documento oggetto dell'istanza.

3. Il responsabile dell'unità organizzativa competente provvede ad assegnare a se o ad altro dipendente addetto alla medesima unità organizzativa la responsabilità del procedimento di accesso formale.

Art. 8.
Esame dell'istanza di accesso formale

1. L'istanza di accesso è esaminata procedendo, preliminarmente, all'accertamento delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione del richiedente.

2. Qualora l'istanza sia irregolare o incompleta, ne viene data comunicazione al richiedente, entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza medesima, mediante raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. In tali casi, il termine del procedimento di accesso ricomincia a decorrere dalla data di perfezionamento dell'istanza.

3. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza ovvero dal suo perfezionamento, la Consob assume, con provvedimento espresso, le sue decisioni, dandone immediata comunicazione al richiedente nello stesso termine.

Art. 9.
Accoglimento dell'istanza di accesso formale

1. In caso di accoglimento dell'istanza di accesso, al richiedente è fornita comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione, contenente l'indicazione dell'unità organizzativa presso cui recarsi per prendere visione ed eventualmente estrarre copia del documento richiesto, del termine, comunque non inferiore a quindici giorni, per accedere al documento medesimo, dell'orario durante il quale può avvenire l'accesso ed ogni altra informazione necessaria per poter esercitare concretamente tale diritto.

2. L'accoglimento dell'istanza di accesso ad un documento comporta la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.

Art. 10.
Modalità di accesso

1. Il richiedente, all'atto dell'accesso ai documenti, è identificato mediante esibizione di un documento valido di riconoscimento e deve, ove occorra, comprovare i propri poteri rappresentativi mediante esibizione di idonea documentazione.

2. Il diritto di accesso è esercitato mediante visione da parte del richiedente, o di persona da lui incaricata, alla presenza di un dipendente della Consob, del documento e, ove richiesto, mediante estrazione di copia dello stesso.

3. Il tempo di consultazione è adeguato alla natura e alla complessità del documento.

4. È vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono presi in visione e tracciare su di essi segni o comunque alterarli in qualsiasi modo.

5. Il richiedente ha facoltà di prendere appunti e di trascrivere manualmente qualsiasi parte dei documenti presi in visione.

6. Il rilascio di copie fotostatiche è subordinato al rimborso dei relativi costi, determinati dalla Consob sulla base di tariffe definite in via generale, il cui importo è comunicato preventivamente all'interessato.

7. Su richiesta dell'interessato le copie vengono rilasciate in forma autentica, con l'osservanza delle norme in materia di imposta di bollo.

Art. 11.
Rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso formale

1. Il provvedimento di rifiuto, di limitazione o di differimento dell'accesso richiesto in via formale è motivato con specifico riferimento alla normativa vigente, alle categorie di documenti di cui alle fattispecie indicate all'art. 24 della legge n. 241 del 1990, alle circostanze di fatto per le quali la richiesta non può essere accolta così come proposta.

Art. 12.
Pubblicità aggiuntiva

1. Le presenti disposizioni, oltre che pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob, sono rese pubbliche mediante ulteriori forme e modalità stabilite dalla Commissione.

Art. 13.
Entrata in vigore

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

95A7549

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 2 dicembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 55, comma 18, dello statuto, concernente le norme comuni alle scuole di specializzazione è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 55, comma 18. Il consiglio della scuola conduce la scuola stessa e coordina le attività con i consigli delle facoltà e dei dipartimenti interessati, ed in particolare di quelli indicati dagli ordinamenti delle singole scuole, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà e i dipartimenti indicati negli ordinamenti delle singole scuole nonché altre facoltà o altri dipartimenti che abbiano dichiarato la propria disponibilità.

Art. 2.

L'art. 123, comma 10, dello statuto, concernente le norme generali comuni alle scuole dirette a fini speciali è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 123, comma 10. Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli delle facoltà e dei dipartimenti interessati, inclusa la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti. In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dai consigli di facoltà interessati sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà e i dipartimenti indicati negli ordinamenti delle singole scuole nonché altre facoltà o altri dipartimenti che abbiano dichiarato la propria disponibilità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 2 dicembre 1995

Il rettore: MURARO

95A7550

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 21 settembre 1995), **coordinato con la legge di conversione 20 novembre 1995, n. 490** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 271 del 20 novembre 1995), **recante: «Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria».**

AVVERTENZA.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 marzo 1994, n. 186, 23 maggio 1994, n. 305, 22 luglio 1994, n. 461, 19 settembre 1994, n. 554, 18 novembre 1994, n. 635, 21 gennaio 1995, n. 20, 22 marzo 1995, n. 86, 19 maggio 1995, n. 184 e 21 luglio 1995, n. 294, nonché del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 273, recante disposizioni in materia sanitaria». I DD.LL. sopracitati ad esclusione del D.L. n. 273/1994, di contenuto pressoché analogo al

presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 1994, n. 171 del 23 luglio 1994, n. 221 del 21 settembre 1994, n. 272 del 21 novembre 1994, n. 17 del 21 gennaio 1995, n. 69 del 23 marzo 1995, n. 117 del 22 maggio 1995, n. 170 del 22 luglio 1995, n. 221 del 21 settembre 1995; il D.L. n. 273/1994 non è stato convertito in legge per voto contrario della Camera dei deputati (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 129 del 4 giugno 1994).

Art. 1.

1. Fino a che non abbia luogo la determinazione dei prezzi ai sensi della deliberazione del CIPE indicante i criteri per la fissazione del prezzo medio europeo dei farmaci, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le specialità medicinali collocate nelle classi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 10 dello stesso articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, vengono commercializzate ai prezzi indicati dalle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, che siano stati giudicati dalla Commissione unica del farmaco compatibili con i vincoli di spesa farmaceutica previsti dalla medesima legge n. 537 del 1993.

2. A partire dal 22 marzo 1995 i prezzi dei farmaci di cui alla lettera *c)* dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono liberamente determinati dalle imprese produttrici e sono unici su tutto il territorio nazionale.

3. Fino al 20 novembre 1995 i prezzi dei farmaci di cui al comma 2 non possono subire variazioni di aumento superiore al dieci per cento al netto delle aliquote IVA, rispetto ai prezzi in vigore alla data del 20 marzo 1995.

4. I prezzi dei farmaci di nuova registrazione e le variazioni di prezzo relative ai farmaci già registrati devono essere comunicati alla segreteria del CIPE trenta giorni prima della loro applicazione. Gli uffici tecnici della segreteria del CIPE predispongono, entro il 30 giugno 1995, una relazione sull'andamento del settore relativo ai farmaci collocati nella classe di cui alla lettera *c)* dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

5. Le imprese, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono uniformare i prezzi in base alle precedenti disposizioni.

Riferimenti normativi

— Il testo dei commi 10 e 12 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, è il seguente:

«10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti classi:

a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche:

b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, di rilevante interesse terapeutico;

c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere *a)* e *b)*.

11. *(Omissis).*

12. A decorrere dal 10 gennaio 1994, i prezzi delle specialità medicinali, esclusi i medicinali da banco, sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti similari e inerenti al medesimo principio nell'ambito della Comunità europea; se inferiori, l'adeguamento alla media comunitaria non potrà avvenire in misura superiore al 20 per cento annuo della differenza. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono al CIP competenze in materia di fissazione e revisione del prezzo delle specialità medicinali».

Art. 2.

1. La Commissione unica del farmaco adotta, nella classificazione dei medicinali, le linee guida contenute nell'allegato 1 al provvedimento della stessa Commissione del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, in attuazione dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'allegato 1 al provvedimento della Commissione unica del farmaco 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993:

«ALLEGATO 1

LINEE GUIDA SEGUITE DALLA CUF PER LA RICLASSIFICAZIONE DEI MEDICINALI AI SENSI DELLA LEGGE RECANTE INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA COLLEGATA ALLA LEGGE FINANZIARIA 1994.

I criteri utilizzati per individuare categorie omogenee di farmaci sono i seguenti:

1. rapporto benefici-rischi dei farmaci:

1.1 efficacia del farmaco, documentata da studi clinici controllati, nell'allungare la durata di vita o nel migliorare la qualità di vita o nel correggere parametri patologici;

1.2 rilevanza per gravità o per diffusione della patologia a cui si rivolge il farmaco;

1.3 importanza degli effetti tossici rispetto ai benefici attesi

2. utilizzazione dei farmaci da parte degli ammalati:

2.1 accettabilità del trattamento;

2.2 caratteristiche della formulazione del farmaco in relazione alla sua facilità di assunzione soprattutto nel caso di trattamento cronico.

3. economicità del ciclo terapeutico:

3.1 costo dei farmaci in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti 1 e 2;

3.2 determinazione di un costo massimo per ciclo terapeutico quando all'interno di una categoria vi sia disomogeneità di costo, ma equivalenza terapeutica rispetto ai punti 1 e 2,

3.3 restrizioni nella prescrizione (registri USL) quando il farmaco sia valido per indicazioni specifiche, ma si presti ad un uso improprio.

La classificazione dei farmaci è stata effettuata utilizzando il cosiddetto sistema «Anatomico, Terapeutico, Chimico» (ATC), in quanto corrispondente alla banca dati disponibile presso il Ministero della sanità. Ove necessario si è proceduto a sottoclassificazioni per fare in modo che all'interno di una «categoria omogenea» i farmaci fossero comparabili per struttura chimica, attività biologica, meccanismo d'azione, efficacia clinica, sicurezza del trattamento e/o costo del ciclo terapeutico.

Pertanto i tre gruppi A, B e C, previsti dalla legge, sono stati così caratterizzati:

Gruppo A. - *Farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche.*

Comprende farmaci rivolti al trattamento di gravi patologie per i quali esiste una soddisfacente ed accreditata efficacia. L'efficacia è stata valutata in base ai seguenti parametri:

1. aumento dell'aspettativa di vita,

2. riduzione delle complicanze invalidanti indotte dalla malattia,

3. miglioramento della qualità di vita:

Criteri aggiuntivi di preferenza per l'inclusione sono considerati:

minore incidenza di effetti tossici a parità di efficacia;

costo inferiore a parità di efficacia e tossicità;

Gruppo B. - *Farmaci diversi da quelli di cui alla lettera A di rilevante interesse terapeutico.*

Comprende farmaci rivolti al trattamento di patologie meno gravi di quelle considerate nel gruppo A per i quali la documentazione esistente fornisce dati significativamente favorevoli per parametri clinici e funzionali.

La modificazione di tali parametri non è necessariamente correlata ad un aumento dell'aspettativa di vita e/o ad una riduzione delle complicanze invalidanti.

Criteri aggiuntivi di preferenza per l'inclusione sono considerati:

minore incidenza di effetti tossici a parità di efficacia;

costo inferiore a parità di efficacia e tossicità;

Gruppo C. — *Farmaci che non rientrano nei gruppi A e B».*

Art. 3.

1. Il CIPE fissa i criteri per la definizione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali, compresi i farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ed emana la conseguente disciplina, stabilendo le procedure relative al regime di sorveglianza applicabile.

2. Qualora l'organo incaricato della sorveglianza, durante l'azione di monitoraggio del sistema e di verifica anche a campione dei singoli prezzi, svolta secondo i criteri e la procedura stabiliti dal CIPE, riscontri casi di non corretta applicazione dei criteri medesimi, ne dà comunicazione al Ministero della sanità. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, può disporre il trasferimento dei farmaci di cui al primo periodo del presente comma nella classe di cui alla lettera *c)* del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero il mantenimento degli stessi farmaci nelle classi di cui alle lettere *a)* o *b)* del comma 10 dell'articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, limitandone la rimborsabilità al livello di prezzo determinato in base ai criteri di cui al primo periodo del presente comma.

3. Per le specialità non confrontabili il CIPE indica le forme ed i metodi per l'individuazione dei prodotti similari ai fini della determinazione dei relativi prezzi.

4. Qualora l'applicazione delle forme e dei metodi di cui al comma 3 non consenta la determinazione del prezzo in ottemperanza ai criteri fissati dal CIPE, le specialità non confrontabili sono commercializzate ai prezzi indicati dalle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio e sottoposte al giudizio di compatibilità di cui all'articolo 1, comma 1.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è riportato nella nota all'art. 1.

Art. 4.

1. Per l'anno 1995 i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1, assicurati presso il Servizio sanitario nazionale, sono iscritti alla unità sanitaria locale del comune ove abbiano effettiva dimora.

Riferimenti normativi:

— Il testo vigente dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), è il seguente:

«Art. 63 *(Assicurazione obbligatoria).* — A decorrere dal 1° gennaio 1980 l'assicurazione contro le malattie è obbligatoria per tutti i cittadini.

I cittadini che, secondo le leggi vigenti, non sono tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati presso il Servizio sanitario nazionale nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati dal disciolto INAM.

A partire dalla data di cui al primo comma i cittadini di cui al comma precedente soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmente un contributo per l'assistenza di malattia, secondo le modalità di cui ai commi seguenti, valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma.

Gli adempimenti per la riscossione ed il recupero in via giudiziale della quota di cui al precedente comma sono affidati all'INPS che vi provvederà secondo le norme e le procedure che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle finanze.

Con lo stesso decreto sarà stabilità la procedura di segnalazione all'INPS dei soggetti tenuti al pagamento. Per il mancato versamento o per l'omessa od infedele denuncia dei dati indicati nel decreto di cui al comma precedente si applicano le sanzioni previste per i datori di lavoro soggetti alle procedure di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1969.

Il contributo dovuto dai cittadini italiani all'estero anche se non soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi è disciplinato dal decreto di cui all'art. 37 della presente legge.

Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro il 30 ottobre di ogni anno di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, è stabilita la quota annuale da porre a carico degli interessati per l'anno successivo. Detta quota è calcolata tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio pro capite dell'anno precedente per le prestazioni sanitarie di cui al secondo comma».

Art. 5.

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, le parole: «Il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso» sono sostituite dalle seguenti: «Fatta eccezione per chi importa medicinali e per chi distribuisce esclusivamente materie prime farmacologicamente attive o medicinali disciplinati dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, o medicinali di cui detiene autorizzazione all'immissione in commercio, o la concessione di vendita, il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso».

1-bis. *In deroga a quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, la persona responsabile di cui al comma 1, lettera* b), *dello stesso articolo è tenuta a sovrintendere alle operazioni concernenti il movimento in entrata e in uscita, la custodia e la conservazione dei medicinali senza obbligo di orario.*

Riferimenti normativi:

— Il testo del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 538 (Attuazione della direttiva 92/25 CEE riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano), come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:

«1. *Fatta eccezione per chi importa medicinali e per chi distribuisce esclusivamente materie prime farmacologicamente attive o medicinali disciplinati dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,*

n. 539, o medicinali di cui detiene autorizzazione all'immissione in commercio, o la concessione di vendita, il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso è tenuto a detenere almeno:

a) i prodotti di cui alla tabella 2 allegata alla Farmacopea Ufficiale della repubblica italiana,

b) il 90% delle specialità medicinali in commercio;

c) almeno un medicinale preconfezionato prodotto industrialmente per ciascuna delle formulazioni comprese nel formulario nazionale della Farmacopea Ufficiale che risultino in commercio».

— Il testo dell'art. 3 del citato D Lgs. 30 dicembre 1992, n. 538, è il seguente.

«Art. 3. — 1 Per ottenere l'autorizzazione, il richiedente deve soddisfare le condizioni seguenti.

a) disporre di locali, di installazioni e di attrezzature idonei, sufficienti a garantire una buona conservazione e una buona distribuzione dei medicinali;

b) disporre di una persona responsabile, in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in chimica industriale, che non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari;

c) impegnarsi a rispettare gli obblighi cui è soggetto a norma dell'art 6.

2. La persona responsabile di cui alla lettera *b)* del comma 1 deve svolgere la propria attività a carattere continuativo nella sede indicata nell'autorizzazione per almeno quattro ore giornaliere.

3. La responsabilità di più magazzini appartenenti allo stesso titolare può essere affidata a una stessa persona, purché l'attività da questa svolta in ciascun magazzino abbia la durata minima prevista dal comma 2».

— Il testo degli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 539 (Attuazione della direttiva 92/26 CEE riguardante la classificazione nella fornitura dei medicinali per uso umano), è il seguente:

«Art. 9. — 1. I medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero sono i medicinali che, per le caratteristiche farmacologiche, o per innovatività, per modalità di somministrazione o per altri motivi di tutela della salute pubblica, non potrebbero essere utilizzati in situazioni di sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere.

2 Tenuto conto delle caratteristiche dei prodotti, il Ministero della sanità può stabilire che l'uso dei medicinali previsti dal comma 1 sia limitato a taluni centri ospedalieri o, invece, sia esteso alle cliniche e case di cura

3. I medicinali disciplinati dal presente articolo devono recare sull imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul condizionamento primario le frasi "Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico". Nelle ipotesi previste dal comma 2 la prima frase è modificata in rapporto all'impiego autorizzato del prodotto.

4. I medicinali disciplinati dal presente articolo possono essere forniti dalle imprese produttrici e dai grossisti direttamente alle strutture autorizzate a impiegarli o agli enti da cui queste dipendono.

5 Il farmacista che venda al pubblico o a una struttura non autorizzata un medicinale disciplinato dal presente articolo è soggetto alle sanzioni e alle conseguenze amministrative previste dal comma 3 dell'art. 8».

«Art. 10. — 1. I medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista in ambulatorio sono i medicinali che, per le loro caratteristiche farmacologiche e modalità di impiego, sono destinati ad essere utilizzati direttamente dallo specialista durante la visita ambulatoriale.

2. Lo specialista può utilizzare un medicinale di cui al comma 1 presso il domicilio del paziente quando la somministrazione del prodotto non necessiti di particolari attrezzature ambulatoriali.

3. I medicinali disciplinati dal presente articolo devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul condizionamento primario le frasi: "Uso riservato a..." con specificazione dello specialista autorizzato all'impiego del medicinale, e "Vietata la vendita al pubblico".

4. I medicinali disciplinati dal presente articolo possono essere forniti dalle imprese produttrici e dai grossisti direttamente agli specialisti autorizzati ad impiegarli.

5. Il farmacista che vende al pubblico o a un medico non autorizzato all'impiego un medicinale disciplinato dal presente articolo è soggetto alle sanzioni e alle conseguenze amministrative previste dal comma 3 dell'art 8»

Art. 6.

1. Il riferimento alla normativa vigente relativamente alle prestazioni idrotermali, di cui al Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1994, si intende comprensivo anche dei regimi termali speciali INPS e INAIL.

Art. 7.

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* L'Associazione italiana della Croce rossa ha ad ogni effetto di legge qualificazione e natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, è soggetta alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici.».

1-bis. *All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al primo comma, dopo le parole: «chiusura di ciascun anno finanziario» sono inserite le seguenti: «, anche per ciascuno dei comitati regionali e provinciali,» e dopo le parole: «del conto consuntivo» sono inserite le seguenti: «anche di ciascuno dei comitati regionali e provinciali».*

1-ter. *Il Ministero della sanità, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sulla gestione finanziaria dell'Associazione italiana della Croce rossa predisposta in base alla documentazione inviata annualmente dalla medesima Associazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, come modificato dal comma 1-*bis *del presente articolo.*

1-quater. *I trasferimenti di risorse finanziarie dallo Stato alla Associazione italiana della Croce rossa sono disposti previa verifica sulla congruità e sulla trasparenza delle spese sostenute.*

2. Lo statuto della Croce rossa italiana deve essere approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Il controllo della Corte dei conti sulla Croce rossa italiana è esercitato nelle forme di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria), è il seguente:

«Art. 12. — Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti agli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione».

— Il testo dell'art. 4 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 613 (Riordinamento della Croce rossa italiana), come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:

«Art. 4. — L'Associazione italiana della Croce rossa alla chiusura di ciascun anno finanziario, *anche per ciascuno dei comitati regionali e provinciali*, invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero della sanità, al Ministero della difesa, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri copia del bilancio e del conto consuntivo, *anche di ciascuno dei comitati regionali e provinciali*, nonché una relazione recante oltre le notizie sull'attività svolta, sul numero degli associati e sull'ammontare delle quote associative, anche notizie, corredate di copia dell'ultimo bilancio consuntivo, sull'utilizzazione delle disponibilità finanziarie. L'Associazione, inoltre, ha l'obbligo di tenere un libro aggiornato dei nominativi degli associati, da esibire in qualsiasi momento a richiesta del Presidente del Consiglio o del Ministro della sanità, nonché di fornire tutte le informazioni che saranno ad essa richieste, consentendo ed agevolando l'esecuzione, anche presso gli uffici centrali o periferici, degli opportuni accertamenti od ispezioni.

Ha altresì l'obbligo di conformare il proprio bilancio allo schema tipo che sarà indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259, l'Associazione è tenuta a presentare alla Corte dei conti, entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il rendiconto amministrativo delle somme ricevute dallo Stato a titolo di contributo o di sovvenzione».

Art. 8.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 9.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 10.

1. Ai commi 2 e 10 dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, le parole: «30 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1995».

2. L'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, è abrogato.

3. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, si applicano i criteri previsti dai capitoli dal I al X dell'allegato al citato decreto legislativo n. 530 del 1992.

4. Le metodiche d'analisi per la determinazione dei requisiti igienico-sanitari dei molluschi bivalvi vivi sono adottate con decreto del Ministro della sanità.

Riferimenti normativi:

— Il testo dei commi 2 e 10 dell'art. 18 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 530 (Attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi), come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:

«2. I responsabili dei centri di raccolta e degli impianti di depurazione autorizzati ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 192 e in esercizio alla data del 31 dicembre 1991, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano presentato istanza di adeguamento del proprio impianto ai requisiti strutturali e funzionali previsti dall'allegato *B*, corredata dal parere favorevole dell'U.S.L. territorialmente competente, devono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentare richiesta di riconoscimento CEE; dichiarando, in carta legale, sotto la propria responsabilità, quali requisiti siano conformi all'allegato *B* e a quali debbano conformarsi entro il *31 ottobre 1995*.

3-9. *(Omissis)*.

10. I responsabili dei centri di raccolta e degli impianti di depurazione di cui al comma 2 devono terminare i lavori non oltre il *31 ottobre 1995*».

— Il testo dell'art. 15 del citato D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 530, è il seguente:

«Art. 15 *(Regolamento di esecuzione)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'ambiente ed il Ministro della marina mercantile, è emanato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il regolamento di esecuzione al presente decreto, per disciplinare in particolare:

a) i requisiti igienico-sanitari delle zone di produzione e di stabulazione, nonché i criteri per la classificazione di tali zone;

b) le modalità ed i criteri per la raccolta ed il trasporto dei lotti verso un centro di spedizione o di depurazione, o verso una zona di stabulazione o uno stabilimento di trasformazione;

c) le modalità ed i criteri per la stabulazione dei molluschi bivalvi vivi;

d) le modalità ed i criteri per il trattamento delle acque destinate alla depurazione dei molluschi bivalvi vivi;

e) le metodiche di analisi per la determinazione dei requisiti igienico-sanitari dei molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano immediato;

f) le modalità ed i criteri per il controllo sanitario e la sorveglianza della produzione;

g) le modalità ed i criteri per la commercializzazione di novellame contaminato o potenzialmente contaminato da biotossine algali;

h) le modalità ed i criteri per il confezionamento dei molluschi bivalvi;

i) le modalità ed i criteri per la conservazione e il magazzinaggio dei molluschi bivalvi;

l) le modalità ed i criteri per il trasporto dei molluschi bivalvi».

— L'art. 19 del medesimo D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 530, abrogato dal presente articolo, era così formulato:

«Art. 19 *(Norme transitorie di esecuzione)*. — 1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 15 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni previste dai decreti di seguito indicati:

a) decreto ministeriale 27 aprile 1978: "Norme concernenti i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura, ai fini della classificazione in approvate, condizionate e precluse";

b) decreto ministeriale 8 febbraio 1982: "Integrazioni al decreto ministeriale 27 aprile 1978 recante norme concernenti i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura, ai fini della classificazione in approvate, condizionate e precluse";

c) decreto ministeriale 4 maggio 1985: "Integrazioni all'art. 1 del decreto ministeriale 27 aprile 1978 recante norme concernenti i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura, ai fini della classificazione in approvate, condizionate e precluse";

d) decreto ministeriale 1° agosto 1990, n. 256: "Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 27 aprile 1978 recante norme concernenti i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura, ai fini della classificazione in approvate, condizionate e precluse" e successive modifiche ed integrazioni;

e) decreto ministeriale 4 ottobre 1978: "Norme concernenti le modalità di confezionamento, il periodo e le modalità di conservazione dei molluschi eduli, le specie di molluschi che possono essere vendute sgusciate";

f) decreto ministeriale 5 ottobre 1978: "Norme concernenti i requisiti microbiologici, chimici e biologici dei molluschi eduli lamellibranchi in relazione alla loro destinazione. Modalità di prelievo dei molluschi eduli da sottoporre ad analisi durante le varie fasi della produzione e commercializzazione del prodotto";

g) decreto ministeriale 9 dicembre 1983: "Norme concernenti i requisiti delle acque destinate al rifornimento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi e le modalità del relativo trattamento. Elenco delle specie di molluschi eduli depurabili";

h) decreto ministeriale 1° agosto 1990, n. 257: "Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 5 ottobre 1978 concernente i requisiti microbiologici, chimici e biologici dei molluschi eduli lamellibranchi in relazione alla loro destinazione. Modalità di prelievo dei molluschi eduli da sottoporre ad analisi durante le varie fasi della produzione e commercializzazione" e successive modifiche ed integrazioni;

i) decreto ministeriale 1° settembre 1990: "Metodi di analisi per la determinazione delle biotossine algali nei molluschi bivalvi, nonché per la determinazione quali-quantitativa dei popolamenti fitoplanctonici nelle acque marine adibite alla molluschicoltura"».

Art. 11.

1. L'articolo 22 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. — *1.* Gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *q)*, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, che abbiano presentato istanza di riconoscimento CEE o la inoltrino entro il 31 ottobre 1995, possono proseguire la loro attività fino alla conclusione dell'istruttoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.

2. L'istruttoria per il riconoscimento di cui al comma 1 deve concludersi entro il 31 dicembre 1995.

3. Gli stabilimenti di cui al comma 1 aventi struttura e capacità di produzione industriale, che, nel presentare istanza di riconoscimento CEE, abbiano segnalato o segnalino la necessità di adeguarsi ai requisiti strutturali di cui agli allegati *A* e *B*, o di costruire un nuovo stabilimento destinato a sostituire quello in esercizio, devono completare i lavori e trasmettere all'autorità competente la documentazione necessaria per il rilascio del riconoscimento di idoneità, entro il 31 ottobre 1995.

4. Quando, ai sensi del comma 3, i titolari degli stabilimenti segnalano la necessità di costruire un nuovo stabilimento destinato a sostituire quello in esercizio, devono trasmettere all'autorità competente la seguente documentazione:

a) il progetto del nuovo stabilimento;

b) la concessione edilizia o il protocollo di presentazione della richiesta al competente ufficio comunale per il rilascio della medesima.

5. Salvo quanto previsto dal comma 2, la procedura per il riconoscimento di cui al presente articolo si effettua con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 8; tuttavia, nell'ipotesi prevista dal comma 3, il riconoscimento può essere rilasciato sulla base del verbale dell'ispezione allo stabilimento effettuata dai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale, recante motivato parere favorevole.

6. Fino alla conclusione dell'istruttoria, i prodotti provenienti dagli stabilimenti indicati nel presente articolo possono essere commercializzati solo nel territorio nazionale.

7. Con decreto del Ministro della sanità viene determinata la documentazione da presentare ai sensi del presente articolo.».

2. Al decreto ministeriale 11 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1993, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* Il presente decreto si applica agli stabilimenti per la produzione dei prodotti di origine animale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, previa presentazione al Ministero della sanità dell'istanza di riconoscimento CEE ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del citato decreto legislativo e successive modificazioni»;

b) all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, le parole: «30 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1995».

3. All'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 1994, le parole: «Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 ottobre 1995».

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli stabilimenti disciplinati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, non possono essere più rilasciate, per i profili disciplinati dallo stesso decreto legislativo, autorizzazioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Riferimenti normativi:

— Il D.Lgs. n. 537/1992 reca attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne. Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *q)*:

«1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:

a) *(omissis)*;

b) altri prodotti di origine animale:

1) gli estratti di carne;

2) il grasso animale fuso: grasso ricavato per fusione dalla carne, comprese le ossa, destinato al consumo umano;

3) i ciccioli: i residui proteici della fusione, previa separazione parziale di grassi ed acqua;

4) le gelatine;

5) le farine di carne, le cotenne in polvere, il sangue salato o essiccato, il plasma sanguigno salato o essiccato;

6) gli stomaci, le vesciche e le budella, puliti e lavati, salati, essiccati e/o riscaldati;

c)-p) *(omissis)*;

q) stabilimento: l'impianto in cui sono fabbricati i prodotti di cui alle lettere *a)* [prodotti a base di carne, *n.d.r.*] e *b)*».

— La legge n. 283/1962 reca la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Si trascrive il testo del relativo art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 26 febbraio 1963, n. 441:

«Art. 2. — L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato ad autorizzazione sanitaria.

Il rilascio di tale autorizzazione è condizionato dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto, che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti.

I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonché dei depositi all'ingrosso, di cui al primo comma, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono, nel termine di tre mesi dalla detta data, richiedere la prescritta autorizzazione sanitaria, anche nel caso che fossero in possesso di autorizzazioni rilasciate da altri dicasteri in base a leggi speciali.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilionecinquecentomila».

La misura dell'ammenda di cui sopra è stata così elevata dall'art. 113, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera *e)*, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

— Il testo dell'art. 3, comma 1, del D.M. 11 ottobre 1993 (Attuazione dell'art. 1 della direttiva 92/120/CEE del Consiglio, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale), come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:

«Art. 3. — Al fine di poter proseguire l'attività produttiva, in stabilimenti che non sono in possesso dei requisiti di cui all'allegato *A*, capitolo I, e allegato *C*, capitolo II, parte A e capitolo III, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, sono tenuti ad ottemperare alle condizioni di cui alla lettera *a)* o alla lettera *b)*:

a) adeguare, entro il *31 ottobre 1995* lo stabilimento esistente a tutti i requisiti di cui agli allegati *A* e *C* del decreto legislativo 30 decembre 1992, n. 537;

b) costruire, entro il *31 ottobre 1995*, un nuovo stabilimento, destinato a sostituire quello in esercizio al momento del rilascio del riconoscimento CEE, conforme a tutti i requisiti di cui agli allegati *A* e *C* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537».

— Il testo dell'art. 2, comma 1, del D.M. 31 ottobre 1994 (Attuazione della decisione della Commissione CEE del 3 giugno 1994 in merito ai criteri da applicare per quanto concerne gli stabilimenti che fabbricano prodotti a base di carne non aventi struttura e capacità di produzione industriale), come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:

«Art. 2. — 1. *Entro il 31 ottobre 1995* i responsabili legali degli stabilimenti non aventi struttura e capacità di produzione industriale che operano in conformità con il limite di produzione settimanale di cui all'art. 1, comma 2, e che sono in possesso o in attesa di ricevere il riconoscimento di idoneità ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, trasmettono al Ministero della sanità e per conoscenza alla regione o alla provincia autonoma e all'unità sanitaria locale territorialmente competenti, una dichiarazione redatta secondo il modello di cui all'allegato 1».

— Il testo dell'art. 3, comma 1, dello stesso D.M. 31 ottobre 1994, come modificato dal presente provvedimento, è il seguente:

«Art. 3. — *Entro il 31 ottobre 1995* i responsabili legali degli stabilimenti che hanno ricevuto o attendono di ricevere il riconoscimento CEE in conformità ai criteri previsti dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, qualora il limite di produzione sia superiore a quello di cui all'art. 1, comma 2, trasmettono, ai fini della prosecuzione dell'attività, al Ministero della sanità, e per conoscenza alla regione o provincia autonoma e all'unità sanitaria locale territorialmente competente una dichiarazione redatta secondo il modello di cui all'allegato 2».

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A7381

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 428, recante: «Istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province».

Il decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 428, recante: «Istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 19 ottobre 1995.

95A7552

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Tortora (Cosenza) con deliberazione n. 42 del 20 giugno 1989, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Carlo Ponte, del rag. Antonio Penna e del dott. Sandro Calvosa per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Cosenza, con nota n. 4266/13.12/Gab. del 23 ottobre 1995, ha fatto presente che il componente della commissione suddetta dott. Sandro Calvosa ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Ferdinando Matera.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1995 è stato nominato ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, membro della commissione straordinaria di liquidazione del comune di Tortora (Cosenza) il dott. Ferdinando Matera, in sostituzione del dott. Sandro Calvosa.

Il consiglio comunale di Altomonte (Cosenza) con deliberazione n. 19 del 26 febbraio 1991, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Vincenzo Buono, della rag. Adele Cinelli e del dott. Michele Greco per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Cosenza, con nota n. 4268/13.12/Gab. del 23 ottobre 1995, ha fatto presente che la componente della commissione suddetta rag. Adele Cinelli ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Fedele Vena.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1995 è stato nominato ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, membro della commissione straordinaria di liquidazione del comune di Altomonte (Cosenza) il dott. Fedele Vena, in sostituzione della rag. Adele Cinelli.

95A7553

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
26 AP	Guidotti Vittorio	Grottammare
97 BS	Berna Miria	Lumezzane
1227 FI	Silver Factory S.r.l.	Firenze
1268 FI	Trefoloni Massimo	Certaldo
12 RC	Rombolà Rosa	San Ferdiando
881 RM	Pinna Maria	Cave

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
1102 AL	Capuzzo Marco	Valenza
1889 AL	Zaghini Graziano	Valenza
3040 AL	Rima S.r.l.	Valenza
3240 AL	Pieroni Lino	Valenza
3407 AL	Essepi di Scantaburlo Pietro	Valenza
3420 AL	Zeppa Enrico	Valmacca
36 AP	Calabria Paola	Roccafluvione
46 AP	Fedeli Pierluigi	S. Elpidio a Mare
10 CA	Pani Francesco	Cagliari
68 CA	Contu M. Rita	Senorbi
85 CA	Nuova Samim S.p.a.	Roma
157 CA	Sara Laboratorio orafo di Lai Enzo e C. S.n.c.	Cagliari
160 CA	Pisu Tito	Cagliari
15 CR	Nava Angelo	Crema
195 FI	Falciai e Michelassi S.n.c.	Firenze
383 FI	Fabrica argenteria Etruria S.n.c.	Firenze
833 FI	Argenteria toscana di Frastagli e Fiesoli S.n.c.	Lastra a Signa
1018 FI	Pecchioni Alessio	Firenze
1212 FI	Elettronica preziosi Due Bi S.r.l.	Lastra e Signa
1278 FI	Niccolai Carlo	Campi Bisenzio
1690 MI	Sironi Giorgio	Rho
185 NA	De Masi Giuseppe	Napoli
108 PV	Noè Giandomenico	Villanterio
24 PT	Gold Service di Menechini Enrico	Pistoia
932 RM	Soc. G.A.L.A. S.a.s. di Anna Maria Cento e C.	Roma
378 TO	Calienno Alfonso	Torino
1091 VI	Orvega di Sartori Dino & C. S.n.c.	Monticello C. Otto
1175 VI	Trevisan Pier Giorgio	Schio

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitiativi di punzoni a fianco di ciascuna indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali matrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	N punzoni smarriti
494 AL	Milanese Ugo	Valenza	4
3299 AL	Pragma S.r.l.	Valenza	1
516 MI	Alessandro Kissov S.a.s.	Milano	1
1149 VI	A.O.A. Argenteria oreficeria artigiana di Gottardo Denise	Vicenza	1
1554 VI	Tris Gold S a s. di A' Alto Antonio	Vicenza	4
1689 VI	Pozzi S.p a.	Vicenza	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritiriati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a finaco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali matrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	N punzoni smarriti
33 AP	Gerard di Di Blasio Roberto	Porto S. Giorgio	2

95A7555

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente le richieste di modifica dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve», «Colli della Toscana centrale», «Maremma toscana», «Val di Magra», «Toscano» o «Toscana» prodotti nella regione Toscana.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminate le richieste, successivamente presentate dagli interessati, intese ad ottenere la modifica dell'art. 4 dei rispettivi disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve», «Colli della Toscana centrale», «Maremma toscana», «Val di Magra», «Toscano» o «Toscana» approvati con decreto ministeriale 9 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 1995, limitatamente alla parte concernente la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per l'ottenimento dei vini ad indicazione geografica tipica sopra indicati;

Considerato che i valori corrispondenti di produzione massima delle uve specificamente riportati in ciascun disciplinare di produzione risultano essere notevolmente inferiori alle produzioni massime ottenibili e generalmente prossimi ai valori medi delle produzioni stesse;

Ritenuto opportuno aumentare i limiti riportati nei rispettivi disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica in precedenza indicati di una quantità corrispondente, in media, al 20% dei predetti valori;

Ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle richieste di modifica predette, indicando i seguenti valori di produzione massima delle uve per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, che devono intendersi sostituiti a quelli corrispondenti riportati all'art. 4 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve», «Colli della Toscana centrale», «Maremma toscana», «Val di Magra», «Toscano» o «Toscana», approvati con il citato decreto ministeriale 9 ottobre 1995.

ANNESSO *A*

Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve»

Art. 4

(Omissis).

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve» rosso, rosato e novello a tonnellate 12; per i vini ad indicazione geografica tipica «Alta Valle della Greve» bianchi a tonnellate 15.

(Omissis)

ANNESSO *B*

Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli della Toscana centrale»

Art 4

(Omissis)

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Colli della Toscana centrale», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 per le tipologie rosso, rosato e novello; a tonnellate 17 per la tipologia bianco, anche frizzante.

(Omissis)

ANNESSO *C*

Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Maremma toscana»

Art 4.

(Omissis).

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Maremma toscana», accompagnata o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 16 per le tipologie rosso, rosato e novello; a tonnellate 17 per la tipologia bianco, anche frizzante.

(Omissis).

ANNESSO *D*

Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Val di Magra»

Art. 4.

(Omissis).

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Val di Magra» bianco, rosso e rosato a tonnellate 12.

(Omissis).

ANNESSO *E*

Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana»

Art. 4.

(Omissis).

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica «Toscano» o «Toscana», accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 16,5 per le tipologie rosso, rosato, frizzante e novello; a tonnellate 17,5 per la tipologia bianco.

(Omissis).

95A7556

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Provvedimento n. 638/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: COMPLAMIN fiale 3 ml 500 mg IM/EV, A.I.C. n. 017346038; COMPLAMIN fiale 2 ml 300 mg IM/EV, A.I.C. n. 017346014; COMPLAMIN fiale 10 ml 1500 mg flebo, A.I.C. n. 017346026.

Titolare A.I.C.: Fisons Italchimici S.p.a., via Pontina, 29 - Pomezia (Roma).

Modifica apportata. trasferimento di produzione: la specialità medicinale sopraindicata è ora prodotta, presso la società Polifarma.

La stessa eseguirà anche le operazioni terminali e i controlli di qualità sul prodotto finito.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 656/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: LUMIREM fl. 300 ml, A.I.C. n. 028843011.

Titolare A.I.C.: Laboratoire Guerbet, 93601 Aulnay Sous - Bois Cedex France su licenza Advanced Magnetics, Inc.

Modifica apportata:

rappresentante in Italia: il nuovo rappresentante in Italia è Farmades S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Tor Cervara, 282, codice fiscale 00400380580.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 661/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: DELAKET 30 mg, A.I.C. n. 027696044; DELAKET 15 mg, A.I.C. n. 027696032.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a., via Palermo, 26/A, Parma.

Modifiche apportate: modifica eccipienti Delaket 15: la quantità del lattosio passa da 71,10 mg a 69,90 mg, del magnesio stearato da mg 0,40 a mg 1,60; Delaket 30: la quantità del lattosio passa da 78,90 mg a 77,68 mg, del magnesio stearato da 0,60 mg a 1,80 mg, la riboflafin da 0 a 0,02.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 662/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: DELAKET 30 mg, A.I.C. n. 027696044; DELAKET 15 mg, A.I.C. n. 027696032.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a., via Palermo, 26/A, Parma.

Modifiche apportate: estensione indicazioni terapeutiche allo scompenso cardiaco cargestizio.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 671/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: RIBATRAN 30 compresse 300 mg, A.I.C. n. 028865018; 15 compresse 600 mg, A.I.C. n. 028865020.

Titolare A.I.C.: Mediolanum Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via S. G. Cottolengo, 15/3, codice fiscale 01689550158.

Modifica apportata:

produttore: la produzione, i controlli e le operazioni terminali di confezionamento delle specialità medicinali nelle suddette forme farmaceutiche sono effettuate presso l'officina della ditta S.P.A. - Società Prodotti Antibiotici S.p.a. sita in via Crosa, 26, Cerano (Novara).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 672/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: ORUDIS 6 fiale liof 100 mg i.m. + 6 fiale solventi, A.I.C. n. 023183092.

Titolare A.I.C.: Rhone Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. G. Winkelmann, 2, codice fiscale 08257500150.

Modifiche apportate: la produzione della fiala solvente e il confezionamento terminale (fiala liofilizzata + fiala solvente) viene effettuato anche presso l'officina della ditta Biologici Italia laboratories S.r.l., sito in Novate Milanese, via Cavour, 41-43.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 673/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: ALKA SELTZER 2 compresse, A.I.C. n. 004601011; 10 compresse, A.I.C. n. 004601050; 20 compresse, A.I.C. n. 004601023; 30 compresse, A.I.C. n. 004601047.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Certosa, 126, codice fiscale 05849130157.

Modifiche apportate: la produzione della specialità medicinale viene effettuata anche presso l'officina della ditta Bayer AG sita in Leverkusen (Germania).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 674/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: MICOREN gocce flacone da 20 ml, A.I.C. n. 013214046.

Titolare A.I.C.: Z.I.M.A. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13, codice fiscale 00687350124.

Modifiche apportate: la produzione il controllo e il confezionamento della specialità medicinale viene effettuato anche presso l'officina Face laboratori farmaceutici S.r.l., sita in Genova-Balzaneto, via Albisola, 49.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 676/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: EURAX 20 g crema 10%, A.I.C. n. 001578018.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13, codice fiscale 00687350124.

Modifica apportata: produttore: la produzione i controlli e le operazioni terminali di confezionamento della specialità medicinale nella suddetta forma sono ora effettuate anche presso l'officina della ditta Farmila - Farmaceutici Milano S.r.l., sita in via E. Fermi, 50, Settimo Milanese (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 677/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: EURAX 20 g crema 10%, A.I.C. n. 001578018.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13, codice fiscale 00687350124.

Modifiche apportate: estensione delle indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: pruriti banali senza modificazioni evidenti della cute: prurito anale, vulvare, punture di insetti, orticaria, pruriti di origine allergica. In caso di infestazione della pelle, dovuto all'acaro della scabbia, il preparato può essere utilizzato come acaricida.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 678/1995 del 29 novembre 1995

Specialità medicinale: ASPIRINA C EFFERVESCENTE: 10 compresse effervescenti, A.I.C. n. 004763114; 12 compresse masticabili, A.I.C. n. 004763126.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Certosa, 126, codice fiscale 05849130157.

Modifiche apportate: la produzione, i controlli e il confezionamento della specialità medicinale summenzionata sono effettuati anche presso l'officina della ditta Bayer AG sita in Leverkusen (Germania).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

95A7532

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Giano dell'Umbria

Con decreto 15 maggio 1995, n. 308-95, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente «Del Molino» (o «Castagnola»), in località Bastardo del comune di Giano dell'Umbria distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2 particella 726 di mq 740 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 10 maggio 1988 dall'ufficio tecnico erariale di Perugia; estratto di mappa che fa parte integrante del succitato decreto.

95A7554

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 dicembre 1995

Dollaro USA	1600,78
ECU	2038,11
Marco tedesco	1109,11
Franco francese	321,70
Lira sterlina	2464,40
Fiorino olandese	990,70
Franco belga	53,957
Peseta spagnola	13,024
Corona danese	286,01
Lira irlandese	2546,84
Dracma greca	6,708
Escudo portoghese	10,572
Dollaro canadese	1164,03
Yen giapponese	15,702
Franco svizzero	1375,36
Scellino austriaco	157,62
Corona norvegese	251,24
Corona svedese	240,95
Marco finlandese	368,42
Dollaro australiano	1184,10

95A7638

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Elenco dei provvedimenti rilasciati dal Ministero della sanità in materia di prodotti fitosanitari nel terzo trimestre 1995, di cui vengono pubblicate le etichette ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194». (Comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 134 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 13 novembre 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 5 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, nel prospetto A concernente: «DECRETI RELATIVI A NUOVE AUTORIZZAZIONI», nella riga relativa al n. 8762, nella colonna «SCADENZA AUTORIZZAZIONE» dove è scritto: *«25/09/1995»*, leggasi: *«25/09/2005»*; nella riga relativa al numero 8763, nella colonna «SCADENZA AUTORIZZAZIONE» dove è scritto: *«25/09/1995»*, leggasi: *«25/09/2000»*; nella riga relativa al numero 8765, nella colonna «SCADENZA AUTORIZZAZIONE» dove è scritto: *«25/09/1995»*, leggasi: *«25/09/2000»*.

95A7558

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Ministero dell'interno 14 novembre 1995 concernente: «Ripartizione delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge 16 febbraio 1995, n. 35, per un importo complessivo di lire 650 miliardi in mutui decennali, per consentire il ripristino delle strutture danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, di proprietà di enti pubblici economici e non economici, di società a capitale pubblico o misto, nonché di imprese autoproduttrici di energia elettrica o concessionarie autostradali. (Deliberazione n. 3)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 27 novembre 1995).

Nella deliberazione citata in epigrafe, ripoprtata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 16, seconda colonna, nell'allegato, nella parte riguardante l'Automobile club d'Italia, dove è scritto: «Automobile club di Alessandria ... *152.355.000*», leggasi: «Automobile club di Alessandria ... *152.335.000*».

95A7559

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L E.G I S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale .... L. 385.000
- semestrale .... L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 72 500
- semestrale .... L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale .... L. 216.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale .... L. 72.000
- semestrale .... L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.
- annuale .... L. 215 500
- semestrale .... L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale .... L. 742.000
- semestrale .... L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L 1.300 000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 9 4 0 9 5 *

L. 1.300